

STUDIO LEGALE C.F.Lex

Consulenza bancaria e finanziaria – Procedure di sovraindebitamento Legge n. 3/2012
Assistenza recupero credito e riduzione massa debitoria

Avv. Filippo Luciano Carrella

Via Nuova Sarno n. 417-80036 Palma Campania (NA)

Tel./Fax: 081.5101954 - Cell. 392/9240648

E-mail: avv.filippocarrella@libero.it

Pec: filippocarrella@pec.it

TRIBUNALE di NOLA

Sezione fallimentare

Domanda di apertura della procedura di concordato minore ex art. 74, comma 1, e s.s. del D.Lgs. 19 gennaio 2019 n. 14 con procedura familiare ex art. 66 C.C.I.I. e con richiesta di applicazione di misure protettive

Per

- **Colurciello Giuseppe** nato a Sarno (SA) il 21.04.1972 (Cod. Fisc.: CLRGP72D21I438L) residente in Cunardo (VA) alla Via Sabotino n. 2 – professione barbiere/parrucchiere (**piccolo imprenditore**);

e

- **Marigliano Angela** nata a Torre del Greco (NA) il 08.06.1973 (Cod. Fisc.: MRGNGL73H48L259J) residente in 80036 Palma Campania (NA) alla Via Sediari n. 64 – professione operaia (**consumatore**).

I ricorrenti sono stati uniti in matrimonio fino al 15.03.2013, data di emanazione del decreto di omologa di separazione consensuale n. 268/2013 – R.G. n. 2666/2012, emesso dal Tribunale di Nola – Giudice Barbalucca -.

I suddetti ricorrenti sono elettivamente domiciliati in 80036 Palma Campania (NA) alla Via Nuova Sarno n. 417, presso lo studio legale dell'avvocato Filippo Luciano Carrella del foro di Nola (Cod. Fisc. CRRFPP72T15F924H) che li rappresenta e difende in virtù di singole procure alle liti apposte su fogli separati ex art. 83 III comma c.p.c. (**All. n. 1**), da intendersi entrambe in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.Lgs. 112/2018 seguenti indirizzi PEC: filippocarrella@pec.it – Email: avv.filippocarrella@libero.it. – Fax: 081/5101954

INDICE

Premessa: presupposti e requisiti di accesso alle procedure di sovraindebitamento;

- *Per il ricorrente **Colurciello Giuseppe**:*

Paragrafo 1) - Art. 75, comma 1, lettera a) C.C.I.I. - Documentazione; 1.1) – Situazione reddituale; 1.2) – Asse crediti differiti e attivo circolante; 2) – Art. 75, comma 1, lettera b) C.C.I.I. – Situazione economica, patrimoniale e finanziaria, 2.1) – Asse immobiliare; 2.2) – Asse mobiliare; 3) - Art. 75, comma 1, lettera c) C.C.I.I. – Elenco dei creditori del ricorrente Colurciello; 3.1) – Agenzia delle Entrate e Riscossione; 3.2)

Giuseppe Carrella

Colurciello Giuseppe
Angela Marigliano

INPS di Varese; 3.3) Banca IFIS NPL Investing; 4) – Art. 75, comma 1, lettera d) C.C.I.I. – atti di straordinaria amministrazione; 5) – Art. 75, comma lettera e) C.C.I.I. – Nucleo familiare e documentazione relativa a stipendi/redditi e altre entrate; 6) – Spese di sostentamento mensile di Colurciello Giuseppe; 7) – Sbilancio negativo del nucleo familiare di Colurciello Giuseppe.

- **Per la ricorrente Marigliano Angela:**

Paragrafo 8) – Art. 75, comma 1, lettera a) C.C.I.I. – Documentazione; 8.1) – Situazione reddituale; 8.2) – Asse crediti differiti e attivo circolante; 9) – Quadro patrimoniale; 9.1) – Asse immobiliare; 9.2) – Asse mobiliare; 10) – Elenco dei creditori di Marigliano; 10.1) – Situazione debitoria di Marigliano – Debiti di natura personale; 10.2) – Agenzia delle Entrate; 10.3) – Italcredi S.p.A.; 11) – Atti di straordinaria amministrazione; 12) – Nucleo familiare e documentazione relativa a stipendi e altre entrate; 13) – Spese di sostentamento mensile di Marigliano e dei due figli [REDACTED] e [REDACTED]; 14) – Differenziale del nucleo familiare di Marigliano.

- **Per i ricorrenti Colurciello/Marigliano – Debitoria congiunta:**

Paragrafo 15) – Creditore Prisma S.p.A.; 15.1) – Delegato alla vendita e custode giudiziario - Procedura esecutiva n. 152/2016 Tribunale di Nola; 15.2) – Creditore Intrum Italy S.p.A.; 15.3) – Sogert – Comune di Palma Campania; 16) – Situazione patrimoniale congiunta; 16.1) – Asse immobiliare congiunto di Marigliano e Colurciello.

- **Proposta di concordato minore art. 74, comma 1, C.C.I.I.**

Paragrafo 17) – Cenni storici sulle cause del sovraindebitamento; 18) – La diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere volontariamente le obbligazioni; 19) – Violazione del merito creditizio; 19.1) – Violazione del merito creditizio congiunto di Marigliano e Colurciello; 19.2) – Violazione del merito creditizio per Marigliano Angela; 20) – Proposta di concordato minore ex art. 74, comma 1, C.C.I.I. con l'indicazione delle percentuali, delle modalità e dei tempi di soddisfacimento dei creditori; 20.1) – Massa debitoria A) – Debitoria personale congiunta, più debitoria personale di Marigliano Angela; 20.2) – Massa debitoria B) – Debitoria di Colurciello Giuseppe; 20.3) – Modalità di pagamento della massa debitoria A); 21) – Divisione dei creditori in classi; 21.1) – Creditori prededucibili; 21.2) – Creditore ipotecario di 1° grado, privilegiato immobiliare; 21.3) – Creditore privilegiato degradato a chirografo; 21.4) – Creditori chirografari; 22) – Modalità di pagamento della massa debitoria B); 23) – Alternativa liquidatoria e convenienza della proposta; 23.1) – Alternativa liquidatoria per il creditore ipotecario procedente; 23.2) – Alternativa liquidatoria per i creditori privilegiati di Marigliano; 23.3) Alternativa liquidatoria per i creditori privilegiati di Colurciello; 23.4) Considerazioni conclusive; 24); Istanza di sospensione.

Premessa: presupposti e requisiti di accesso alle procedure di sovraindebitamento

I proponenti Marigliano Angela e Colurciello Giuseppe, ex coniugi,

- a) si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, lettera c) del Codice della crisi d'impresa e

Colurciello Giuseppe
Marigliano Angela
Angela Marigliano

dell'insolvenza (*in seguito C.C.I.I.*);

b) non ricorrono per loro cause ostative previste dall'art. 69 del C.C.I.I.;

c) rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di risoluzione della crisi caratterizzato dalla presenza di membri della stessa famiglia e/o dall'origine comune del sovraindebitamento (disciplinati dall'art. 66 del C.C.I.I., Capo II, Sezione I);

d) l'art. 65 C.C.I.I. consente ai debitori in stato di sovraindebitamento di presentare al Tribunale competente una proposta di concordato minore;

e) hanno depositato, in data 23.06.2023 presso l'Organismo di Composizione della crisi, Commercialisti di Nola, istanza introduttiva ex art. 67 e ss. del C.C.I.I. (**ALL. n. 2**) per la nomina di un professionista con le funzioni di Gestore della Crisi previste dalla stessa normativa richiamata, poi designato nella persona dell'avv. Angela Ambrosio (**ALL. n. 3**);

f) non hanno usufruito negli ultimi cinque anni delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, previste e disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, né hanno già beneficiato della esdebitazione; inoltre non risultano sottoposti a nessuna procedura concorsuale (**ALL. n. 4**);

g) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o in frode ai creditori;

h) hanno fornito all'O.C.C. idonea documentazione volta alla costruzione dettagliata della propria situazione economica e patrimoniale (art.68. comma 2, lett.c, CCII) (**ALL. n. 5 Visura ipotecaria e catastale**);

i) hanno fornito certificazione attestante la pendenza di procedure esecutive immobiliari e/o mobiliari a loro carico (**ALL. n. 6**);

j) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

k) non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione nei cinque anni precedenti alla presente richiesta (art. 67, comma 2, lettera c CCII);

l) non sono sottoposti a procedimenti penali o non ne sono a conoscenza (**ALL. n. 7 Carichi pendenti /Casellario giudiziario**);

m) non hanno subito protesti (**ALL. n. 8 Visura protesti/Crif/Centrale Rischi Banca d'Italia**).

Tanto premesso, si precisa, inoltre, che sussistono i requisiti di ammissibilità della domanda di accesso al concordato minore richiesti dall'art. 74 del C.C.I.I., in quanto:

1 - i ricorrenti risultano essere ex coniugi a seguito decreto di omologa di separazione consensuale n. 268/2013 -R.G. n. 2666/2012- emesso dal Tribunale di Nola – Giudice Barbalucca – in data 15.03.2013 (**ALL. n. 9**);

Stefano Barbalucca

Angela Ambrosio
Maurizio Pizzano

Esoria Ciliberto

2 - il ricorrente **Colurciello Giuseppe** ha la qualifica di piccolo imprenditore in quanto risulta essere titolare di una *"impresa minore"* avente i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d) C.C.I.I. e si ritrova nelle condizioni richieste dal comma 1 dell'art. 74 C.C.I.I. (*"i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale"*).

L'istante Colurciello ha infatti svolto l'attività di barbiere e acconciatore dal 20.05.1991 al 05.04.2004 a Sarno (SA) al Corso Amendola n. 114 e dal 05.04.2004 al 03.09.2014 a Sarno (SA) alla Via Roma n. 95, con Partita Iva n. 02728210655, poi cessata. Successivamente ha attivato in data 23.02.2022 una nuova Partita Iva avente n. 03882950128 per l'apertura dell'attività di coiffeur *"The King of Barbers"* di **Colurciello Giuseppe** che svolge in Cunardo (VA) alla Via Sabotino n. 2.

Attualmente si ritrova in una situazione di evidente sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lettera c, C.C.I.I., determinata da debiti e/o obbligazioni di natura tributaria conseguenti, prevalentemente, allo svolgimento della propria attività imprenditoriale e da debiti di natura personale e consumeristici contratti unitamente all'allora coniuge Marigliano Angela;

3 - la ricorrente **Marigliano Angela** ha, invece, la qualifica di *"consumatore"*, così come richiesto dall'art. 2, lettera e) del C.C.I.I. ossia di *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*; difatti la sua posizione di *debitore* non nasce, né è conseguenza, dello svolgimento di un'attività imprenditoriale o professionale in quanto risultano pendenti debiti di esclusiva natura personale, alcuni dei quali (*mutuo e prestito personale*) hanno origine comune con l'allora coniuge;

4 - entrambi i ricorrenti versano, di conseguenza, in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del C.C.I.I., ovvero in una situazione *"... di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte"*. Il loro stato economico/finanziario, è caratterizzato da una definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte;

5 - ai sensi dell'art. 66 del C.C.I.I. (*"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando ... il sovraindebitamento ha un'origine comune"*), si specifica che gran parte della debitoria oggetto del presente piano ha un'origine comune ed è stata contratta nel periodo di coniugio tra gli stessi;

6 - gli istanti ai sensi dell'art. 76 del C.C.I.I. hanno presentato domanda di concordato minore ex art. 74, comma 1, C.C.I.I., tramite l'O.C.C. costituito nel circondario del Tribunale di Nola competente

Colurciello Giuseppe

Angela Marigliano

Esoria Lido

ai sensi dell'art. 27, comma 2; infatti in caso di procedura familiare con presentazione contestuale delle domande di accesso (come nel caso de quo) la competenza territoriale è quella derivante dalla residenza di uno degli istanti/debitori (nel caso di specie quella di Marigliano Angela residente in Palma Campania alla Via Sediari n. 64).

Orbene, preso atto che a norma del secondo periodo del comma 1 dell'art. 66 C.C.I.I. "quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo", ossia le disposizioni sul concordato minore, questa procedura, dalla quale è escluso il consumatore per il chiaro disposto del comma 1 dell'art. 74 C.C.I.I., diventa obbligatoria anche per il consumatore, ove questi entri in una procedura unitaria di cui l'altro partecipante sia imprenditore.

Alla luce delle precisazioni sopra esposte, attestato che i due ricorrenti, ex coniugi, rivestono uno la qualifica di imprenditore (Colurciello Giuseppe) e l'altro la qualifica di consumatore (Marigliano Angela) e che, seppur non più conviventi, risulta esistente una delle condizioni richieste dall'art. 66, comma 2, del C.C.I.I., ossia l'origine comune del sovraindebitamento, i ricorrenti Marigliano Angela e Colurciello Giuseppe presentano un progetto unitario e un'unica domanda di risoluzione della crisi prospettando, in tal modo, una più efficiente gestione della complessiva situazione di sovraindebitamento.

Di conseguenza, propongono, con il supporto e la consulenza legale dello scrivente procuratore, la presente

PROPOSTA

di apertura del **CONCORDATO MINORE** di tipo continuativo ex art. 74, comma 1 e ss del C.C.I.I., con **PROCEDURA FAMILIARE** ex art. 66 del C.C.I.I., ricorrendone i presupposti come da illustrazione che segue, corredata dalla documentazione richiesta dagli artt. 75, comma 1, e 76, comma 2, del C.C.I.I.

[REDACTED]

1) - Art. 75, comma 1, lettera a) C.C.I.I. - Documentazione

In allegato al presente atto sono state depositate la dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 (ALL. n. 10), relativa all'ultimo esercizio essendo l'attività iniziata in data 23.02.2022, e le certificazioni uniche degli anni 2021 e 2020 (fonte cassetto fiscale Agenzia delle Entrate) - ALL. n. 11 - emesse a seguito di lavoro da dipendente, di breve durata e a tempo determinato (dal 01.07.2017 al 30.04.2018 / dal 01.05.2018 al 20.10.2018 / dal 13.07.2019 al 13.08.2019 / 01.01.2020 al 14.08.2020) - ALL. n. 12-

Si precisa che essendo il Colurciello inquadrato come piccolo imprenditore e avendo un regime fiscale forfettario, non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili né alla dichiarazione dell'iva, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190 del 23.12.2014

Colurciello Giuseppe
Marigliano Angela

[REDACTED]

Nello specifico la situazione reddituale del ricorrente Colurciello relativa agli ultimi anni è la seguente:

- CU 2019 Reddito: €.1.445,15;
- CU 2020 Reddito: €. 5.240,39;
- CU 2021 Reddito: €.3.674,10;
- Modello Unico 2023 Reddito: €.5.137,00.

[REDACTED]

Si precisa inoltre che il ricorrente è titolare di un conto corrente n. 89183 001060085501 con le Poste Italiane il cui saldo trimestrale è pari ad €.71,74 (ALL. n. 13)

2) - Art. 75, comma 1, lettera b) C.C.I.I. - Situazione economica, patrimoniale e finanziaria

Attualmente la situazione economico finanziaria dal ricorrente è di palese crisi da sovraindebitamento in quanto il totale delle sue attività prontamente liquidabili è di gran lunga inferiore alla passività gravante sul suo patrimonio. Infatti, il Colurciello, a causa del mancato pagamento di obbligazioni tributarie relative alla precedente attività imprenditoriale ha accumulato un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione e dell'INPS di Varese di complessivi €.47.458,62 non più gestibile attraverso gli introiti derivanti dall'attuale impresa individuale ("The King of Barbers" di Colurciello Giuseppe) iniziata da poco più di un anno.

Inoltre, dalla Visura Banca d'Italia allegata agli atti, risulta un debito di €.13.153,00 pendente con l'istituto bancario IFIS NPL Investing S.p.A., per contratti di prestiti acquisiti da quest'ultima dalle finanziarie MB Credit Solution S.p.A. e Danubio s.r.l.. Di quest'ultimi finanziamenti, però, il ricorrente non ha memoria di sottoscrizioni, né possiede documentazione a riguardo. Per di più la banca IFIS NPL interpellata a più riprese per precisazione del credito, ad oggi, non ha fornito alcuna risposta nemmeno ai solleciti del Gestore della crisi. Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone di tenere fuori dal concordato il debito suddetto. Si precisa, in ogni caso, che tale esclusione non comporta né pregiudica la banca da una futura azione di recupero delle somme vantate, né, allo stesso tempo, può essere mossa alcuna imputazione nei confronti del ricorrente riguardo la completezza della documentazione depositata a corredo della domanda nonché sulla convenienza della proposta avanzata stante i suoi tentativi di ricostruzione del debito in discussione.

Come è facilmente riscontrabile, la situazione economica/finanziaria del Colurciello, considerato il suo patrimonio immobiliare e quanto residua dall'attivo ottenuto dalla professione, al netto della necessaria soddisfazione dei fabbisogni familiari, è palesemente insufficiente, se non del tutto inconsistente, a far fronte al pregresso passivo accumulato.

Colurciello Giuseppe
Angela Maria Pireo

La certificazione Unica 2023, depositata agli Atti, conferma la presenza di una situazione patrimoniale ed economica grave che potrà essere risolta solo garantendo la continuità e il rilancio dell'impresa. La scelta di aderire alla procedura di concordato minore rappresenta, pertanto, una soluzione essenziale e l'unica possibile per la salvezza del piccolo imprenditore, il quale, con l'omologa della proposta, avrà la possibilità di soddisfare i creditori in una percentuale proporzionata alle sue reali possibilità senza essere costretto, ancora una volta, a chiudere la ditta di coiffeur che rappresenta la sua unica fonte di reddito. In tal modo, al ricorrente otterrebbe il c.d. *fresh start*, ossia il riavvio e la ripartenza del soggetto sovraindebitato, attraverso la liberazione, in parte, dei debiti pregressi e la conseguente riabilitazione all'accesso al credito bancario. Solo si potrà garantire un consolidamento finanziario e una forte attenuazione della vulnerabilità dell'impresa.

[REDACTED]
L'istante Colurciello Giuseppe risulta proprietario di 1/8 di un deposito indiviso sito nel comune di Sarno al Corso Umberto Primo n. 21, Piano T, Categoria C/2, classe 3, consistenza 39 m2 registrato nel catasto al Foglio 20, particella 2433, subalterno 1 (*Vedasi all. n. 5*). Essendo la quota indivisa di scarso valore e di difficile liquidazione, si propone di escluderla dal concordato.

Inoltre il ricorrente risulta proprietario del 50% dell'immobile sito nel comune di Palma Campania (NA) alla Via Sediari n. 64, acquistato in regime di comunione dei beni, e specificamente:

- Fabbricato registrato nel Catasto del comune di Palma Campania al foglio n. 6, mappale 696, subalterno 7, via sediari, piano 1, Cat. A3, cl. 2, vani 6,5, rendita lire 617.500 (l'appartamento), mappale 696, subalterno 101, via sediari, piano 1 (il lastrico solare o terrazzo annesso) e mappale 696, subalterno 6, via Sediari, piano S1, Cat. C2, mq. 18, rendita lire 61.200 (la cantina) - *Vedasi all. n. 5*

Sull'immobile sopra descritto pende un'ipoteca di I grado a favore dell'istituto finanziario Prisma S.p.A. e un'ipoteca giudiziale di II grado a favore della Intrum Italy S.p.A., rispettivamente per il contratto di mutuo e il prestito personale stipulati da entrambi i ricorrenti.

[REDACTED]
Il ricorrente non è titolare di beni mobili registrati, si veda visura PRA (**ALL. n. 14**), e risulta possessore della seguente posizione mobiliare:

- mobili di arrendo per la casa tenuta in locazione di scarso valore e pertanto si propone di escluderli dal piano.

31- Art. 75, comma 1, lettera c) C.C.I.A. - Elenco dei creditori del ricorrente Colurciello

Di seguito si riporta, nel dettaglio, la debitoria attualmente pendente

[REDACTED]

Colurciello Giuseppe
Angela Maria Placido

(Esigie c.c.)

L'istante Colurciello Giuseppe ha un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di €40.210,76 (di cui €39.734,75 nei confronti della direzione generale ed €476,01 nei confronti della direzione di Varese).

Per il recupero di tale importo l'Agenzia delle Entrate ha presentato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 152/2016 pendente presso il Tribunale di Nola. I suddetti debiti hanno prevalentemente natura imprenditoriale in quanto sono conseguenza dell'attività professionale di parrucchiere.

TABELLA A)

NAPOLI

Ente Creditore	Tributo	Importo	aggi, interessi di mora, sanzioni	Totale	Privilegio	Chirografo
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL'ENTRATE DI NOLA	IVA 2006	€ 4.159,00	€ 1.925,45	€ 6.084,45	€ 4.159,00	
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE II NAPOLI-UFF.TERR NOLA	IRAP 2007	€ 137,00			€ 137,00	
	IVA 2007	€ 3.072,00	€ 3.872,03	€ 7.081,03	€ 3.072,00	
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE II NAPOLI-UFF.TERR NOLA	IRPEF 2008 - ADDIZ.Region.e comunale	€ 235,00			€ 235,00	
	IVA 2008	€ 3.243,00	€ 3.230,05	€ 6.708,05	€ 3.243,00	
COMUNE DI PALMA CAMPANIA	TARI 2010	€ 206,00	€ 25,70	€ 231,70	€ 206,00	
COMUNE DI PALMA CAMPANIA	TARI 2011	€ 216,00	€ 26,66	€ 242,66	€ 216,00	
INAIL SEDE DI SALERNO	INAIL 2011	€ 5,88	€ 5,88	€ 11,76		
CCIAA di SALERNO	Diritto annuale 2009	€ 88,00	€ 246,80	€ 334,80		€ 88,00
AMMINISTRAZ. FINANZ. DIR.PROV.LE SALERNO-UFF.TERR.PAGANI	CANONE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI 2013	€ 30,96	€ 31,78	€ 62,74		€ 30,96
INAIL SEDE DI SALERNO	INAIL 2018	€ 68,88	€ 32,16	€ 101,04	€ 68,88	
S.A.P.NA.-SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI-UFF.PALMA CAMPANIA	TARI 2012	€ 327,00	€ 161,87	€ 488,87	€ 327,00	
CCIAA di SALERNO	Diritto annuale 2015	€ 57,00	€ 40,36	€ 97,36		€ 57,00
COMUNE DI SARNO UFFICIO TRIBUTI	TARI 2011- 2012	€ 992,00	€ 107,14	€ 1.099,14	€ 992,00	
INAIL SEDE DI SALERNO	INAIL 2019	€ 134,34	€ 43,94	€ 178,28	€ 134,34	

Colurciello Giuseppe
Angela Maria Ferraro

Espresso online

						Agg. interessi di mora, sanzioni su tutte le cartelle
		€	€	€	€	€
		12.966,18	9.749,82	22.716,00	12.790,22	9.925,78

PRIVILEGIO	€	12.790,22
CHIROGRAFO	€	9.925,78
Totale	€	22.716,00

TABELLA B)

Salerno

Ente Creditore	Tributo	Importo	agg. interessi di mora, sanzioni	Totale	Privilegio	Chirografo
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE II NAPOLI-UFF.TERR NOLA	IRPEF 2009 - Addizionale comunale	€			€	
		70,00	€	€	€	€
	IVA 2009	1.693,00	2.399,33	4.162,33	1.693,00	
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE II NAPOLI-UFF.TERR NOLA	IVA 2010	€	€	€	€	
		1.523,00	1.268,12	2.791,12	1.523,00	
PREFETTURA DI SALERNO SANZ.VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	CONTRAV.CODICE STRADA L.689/81 - 2012	€	€	€		€
		1.608,69	973,53	2.582,22		1.608,69
CCIAA di SALERNO	Diritto annuale 2011	88,00	67,86	155,86		88,00
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE II NAPOLI-UFF.TERR NOLA	IVA 2011	€	€	€	€	
		1.063,00	859,45	1.922,45	1.063,00	
CCIAA di SALERNO	Diritto annuale 2012	88,00	87,06	175,06		88,00
AMMINISTR. FINANZ. DIR.PROV.LE SALERNO-UFF.TERR.PAGANI	IVA 2012	€	€	€	€	
		1.539,00	1.130,20	2.669,20	1.539,00	
CCIAA di SALERNO	Diritto annuale 2013	88,00	87,54	175,54		88,00
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE- Uff.recupero cred.	SPESE PROCESSUALI 2012	€	€	€	€	
		27,00	12,58	39,58	27,00	
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE I TORINO-UFF.TERR TORINO 1	REGISTRO CANONI RADIOAUDIZ.CIRCOLE TELEVIS.- TASSE CONC.GOVERNAT. 2015	€	€	€		€
		115,84	56,22	172,06		115,84
AMMINISTR. FINANZ. DIR.PROV.LE	IVA 2013	€	€	€	€	
		931,00	743,61	1.674,61	931,00	

Salerno
Angela
Mauripano

Esoria e.lli

SALERNO- UFF.TERR.PAGANI						
INAIL SEDE DI SALERNO	INAIL 2016	€ 68,22	€ 44,20	€ 112,42	€ 68,22	
INAIL SEDE DI SALERNO	INAIL 2017	€ 68,33	€ 40,10	€ 108,43	€ 68,33	
CCIAA di SALERNO	Diritto annuale 2014	€ 88,00	€ 48,76	€ 136,76		€ 88,00
AMMINISTRAZ. FINANZ. DIR.PROV.LE SALERNO- UFF.TERR.PAGANI	IMPOSTA REGISTRO LOCAZ.FABBRICATI 2005	€ 68,00	€ 73,11	€ 141,11	€ 68,00	
						€ 7.891,67
		€ 9.127,08	€ 7.891,67	€ 17.018,75	€ 7.050,55	€ 9.968,20

Aggi. interessi
di
mora, sanzioni
su tutte le
cartelle

€
PRIVILEGIO 7.050,55
€
CHIROGRAFO 9.968,20
€
Totale 17.018,75

€
PRIVILEGIO 19.840,77
€
CHIROGRAFO 19.893,98
€
Totale 39.734,75

TABELLA C)

Agenzia delle entrate -
riscossione VARESE

Cartella	data notifica	Ente Creditore	Importo	Privilegio	Chirografo
11720210011527511000	07/11/2022	INAIL SEDE DI SALERNO	€ 167,13		
11720220004156200000	23/09/2022	INAIL SEDE DI SALERNO	€ 157,22		
11720220011359700000	17/01/2023	INAIL SEDE DI SALERNO	€ 151,66		
Totale			€ 476,01		

• Per una maggiore chiarezza della massa debitoria si allega Documento n. 1

- **Ad oggi l'AGENZIA delle ENTRATE risulta creditore nei confronti di COLURCIELLO di un residuo importo pari a complessivi €40.210,76**

3.2) - INPS VARESE

Il ricorrente Colurciello Giuseppe ha un debito anche nei confronti dell'INPS di Varese pari, ad oggi, alla somma complessiva di €4.551,99. Di seguito il dettaglio della pendenza:

TABELLA D) -INPS VARESE

INPS Varese						
Ente Creditore	Tributo	Importo	Sanzioni omissioni	Totale	Privilegio	Chirografo
INPS	INPS 2022	€.3.254,80	€.225,85	€.3.480,65	€.3.481,00	
Varese	INPS 2023	€.1.052,10	€18,89	€.1.070,99	€.1.070,99	

- **Ad oggi l'INPS di Varese risulta creditore nei confronti di COLURCIELLO di un residuo importo pari a complessivi €.4.551,99**

• Per una maggiore chiarezza della massa debitoria si allega Documento n. 1

Dalle risultanze della visura della Banca d'Italia risulta un debito di €.13.153,00, portato a perdita, nei confronti della Banca Ifis la quale non ha mai risposto alle richieste di precisazione del credito inoltrate dallo scrivente e dal Gestore della crisi, né il sig. Colurciello è in possesso di documentazione relativa alla stipula del finanziamento, né si ricorda di aver sottoscritto finanziamenti con lo stesso istituto bancario. Per tali motivazioni, il suddetto credito, seppur presente nell'elenco dei debiti del ricorrente, viene tenuto fuori dalla presente proposta di concordato minore.

RIEPILOGO ELENCO dei CREDITORI di COLURCIELLO GIUSEPPE

CREDITORI e INDIRIZZO PEC	Data	Importo iniziale	Residuo	Chirografo	Privilegiato
Agenzia delle Entrate e Riscossione Tributi Creditore privilegiato mobiliare PEC: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it			€.39.734,75	€.19.893,98	€.19.840,77
Agenzia delle Entrate e riscossione - Varese Tributi Creditore privilegiato mobiliare PEC: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it			€.476,01		€.476,01
INPS Varese Tributi Creditore privilegiato mobiliare PEC: direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it			€.4.551,99		€.4.551,99
Ifis NPL Investing Prestito personale (chirografario) Pec: areanpl@bancaifis.legalmail.it				€.13.153,00	
				* Non inserito nel piano	

Colurciello Giuseppe

Giuseppe Merischianno

[REDACTED]

[REDACTED]

**Con esclusione del credito IFIS NPL Investing per le ragioni sopra esposte*

• *Per una maggiore chiarezza dell'elenco dei creditori si allega Documento n. 2*

4) - Art. 75, comma 1, lettera d) C.C.I.I. - Atti di straordinaria amministrazione

Il ricorrente Colurciello non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni, come evidenziato anche dall'accesso al cassetto fiscale del ricorrente, né risultano movimentazioni anomale dall'estratto del conto corrente.

5) - Art. 7, comma 1, lettera e) C.C.I.I. - Nucleo familiare e documentazione relativa a stipendi/reddito e altre entrate

Il nucleo familiare del ricorrente Colurciello Giuseppe è unipersonale essendo composto unicamente dallo stesso e risiede nella abitazione, tenuta in locazione, sita in Cunardo (VA) alla Via Sabotino n. 2 (ALL. n. 15).

Oltre alle entrate generate dallo svolgimento dell'attività di parrucchiere, documentate dalla dichiarazione dei redditi versata in atti, non si registrano ulteriori entrate.

Pertanto il reddito annuo di Colurciello risulta essere pari ad €5.137,00 e su quest'ultimo che si è poi predisposto una proposta sostenibile risolutiva.

6) - Spese di sostentamento mensile di COLURCIELLO GIUSEPPE

Le spese correnti mensili, necessarie al sostentamento personale del ricorrente Colurciello Giuseppe sono pari a circa €1.080,00 al mese secondo il seguente prospetto riepilogativo, ridotto al minimo essenziale:

Causale	Importo
Contributo spese energie / Gas / Acqua /altre utenze	€.150,00
Contributo Detersivi e generi vari per la casa	€.30,00
Abbigliamento e calzature	€.50,00
Prodotti per l'igiene	€.40,00
Generi alimentari	€.200,00
Utenze cellullari	€.10,00
Visite mediche e cure	€.50,00

Colurciello Giuseppe

Trasporti bus e treno	€.50,00
Affitto casa	€.200,00
Affitto locale per attività	€.300,00
TOTALE	€.1.080,00

- Per una maggiore chiarezza delle spese di sostentamento del ricorrente si allega Documento n. 3

Visto le esigue entrate, il Colurciello è costretto spesso a rinunciare agli acquisti di alcuni beni essenziali sopra segnalati mentre a volte riesce a sostenersi grazie agli aiuti di amici e della parrocchia del luogo di residenza.

7) - Sbilancio negativo del nucleo familiare di COLURCIELLO GIUSEPPE

Nella tabella sottostante il raffronto tra entrate e uscite mensili

ENTRATE		USCITE	
Reddito mensile netto Colurciello Giuseppe	€.428,08	Sostentamento personale	€.1.080,00
TOTALE DIFFERENZIALE MENSILE NEGATIVO		MENO €.651,92	

Analizzata la situazione del sig.re Colurciello, si può affermare che lo stesso versa in una condizione economica, secondo gli indici ISTAT, sotto la soglia di povertà (ALL. n. 16) – (Isee/indici ISTAT delle soglie di povertà).

Una situazione del tutto insostenibile a cui vanno aggiunte le eventuali spese straordinarie ed imprevedibili che posso sopraggiungere nel corso della vita.

[Redacted signature area]

8) - Art. 75, comma 1, lettera a) C.C.I.L. – Documentazione

La ricorrente Marigliano Angela risulta attualmente dipendente a tempo indeterminato presso la Besana S.p.A. con la qualifica di operaio e percepisce uno stipendio mensile pari ad €.1.332,00 (ALL. n. 17) In allegato al presente atto sono state depositate la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (ALL. n. 18) e, pertanto, la situazione reddituale risulta essere la seguente:

[Redacted signature area]

- Modello 730/2020 reddito: €. 18.164,00;
- Modello 730/2021 reddito: €.20.799,00;

Angela Colurciello

Colurciello Giuseppe
Angela
Marigliano

- Modello 730/2022 reddito: €.22.422,00.

[REDACTED]

Si precisa inoltre che la ricorrente è titolare di un conto corrente n. 74320284 con le Poste Italiane il cui saldo trimestrale è pari ad €.705,68 su cui viene versato mensilmente solo lo stipendio mensile (ALL. n. 19)

Si specifica, inoltre, che ad oggi, la ricorrente Marigliano Angela ha maturato, ad oggi, un trattamento di fine rapporto pari ad €.13.638,53 (ALL. n. 20).

9) - Quadro patrimoniale

Di seguito si riporta il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà del ricorrente

[REDACTED]

L'istante Marigliano Angela risulta proprietaria del 50% dell'immobile sito nel comune di Palma Campania (NA) alla Via Sediari n. 64 (dove oggi attualmente risiede con i 2 figli), acquistato in regime di comunione dei beni, e specificamente:

- Appartamento registrato nel Catasto del comune di Palma Campania al foglio n. 6, mappale 696, subalterno 7, via sediari, piano 1, Cat. A3, cl. 2, vani 6,5, rendita lire 617.500 (l'appartamento), mappale 696, subalterno 101, via sediari, piano 1 (il lastrico solare o terrazzo annesso) e mappale 696, subalterno 6, via Sediari, piano S1, Cat. C2, mq. 18, rendita lire 61.200 (la cantina) -Vedasi all. n. 5-
Sul sopra descritto immobile pende un'ipoteca di I grado a favore dell'istituto finanziario Prisma S.p.A. e un'ipoteca giudiziale di II grado a favore dell'Intruin Italy S.p.A. (all'epoca UBI Banca S.p.A.), rispettivamente per il contratto di mutuo e il prestito personale stipulati da entrambi i ricorrenti.

[REDACTED]

La ricorrente non risulta titolare di beni mobili registrati, vedi visura PRA (ALL. n. 21), e risulta possessore di posizioni mobiliari insignificanti così costituite:

- mobili di arrendo per la casa di scarso valore e pertanto si propone di escluderli dal piano.

10) - Elenco dei creditori di Marigliano

Di seguito si riporta, nel dettaglio, la debitoria attualmente pendente

[REDACTED]

L'istante non ha adempiuto ad alcuni obblighi tributari e ha un debito residuo di complessivi €.1.127,33 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

[REDACTED]

Marigliano Angela Marigliano

Carolina Eubis

Cartella	data notifica	Ente Creditore	Tributo	Importo	aggi. interessi di mora, sanzioni	Totale	Privilegio	Chirografo
07120170040927919 000	25/06/2018	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE II NAPOLI-UFF.FERR NOLA	IRPEF 2012 art.36ter DPR600/1973	€684,00	€443,33	€1.127,33	€.684,00	€443,33

• Per una maggiore chiarezza si allega estratto ADER - Documento n. 4

Per il cui recupero dell'importo di €1.127,33 l'Agenzia delle Entrate ha presentato atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 152/2016 pendente presso il Tribunale di Nola.

- **Ad oggi l'AGENZIA delle ENTRATE risulta creditore nei confronti di MARIGLIANO di un residuo importo pari a complessivi €1.127,33.**

La ricorrente ha stipulato in data 01.12.2021 con l'istituto bancario Italcredi S.p.A., un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio per un totale di €27.960,00 (ALL. n. 22) rimborsabile mediante n. 120 rate di ammortamento dell'importo di €233,00 cadauna detratto dallo stipendio. Prestito chiesto per garantire il necessario sostentamento dei figli e per estinguere il debito pregresso contratto con l'istituto finanziario Eclipse I s.r.l. (cessionaria di Santander Consumer Bank S.p.A), passato a perdita (così come si evince dalla visura Banca d'Italia allegata).

- **Ad oggi la ITALCREDI S.p.A. risulta creditore nei confronti di MARIGLIANO di un residuo importo pari a complessivi €24.232,00**

RIEPILOGO ELENCO dei CREDITORI di MARIGLIANO ANGELA

CREDITORI e INDIRIZZO PEC	Data	Importo iniziale	Residuo	Chirografo	Privilegiato
Italcredi S.p.A. Cessione del quinto dello stipendio Creditore chirografario PEC: <i>segrdir-italcrediti@legalmail.it</i>			€24.232,00		
Equitalia S.p.A. Tributi Creditore privilegiato mobiliare PEC: <i>protncollo@pec.agenziaiscossione.gov.it</i>		€1.127,33	€1.127,33		
TOTALI			€25.359,33	€24.675,33	€684,00

- Per una maggiore chiarezza si allega elenco creditori - Documento n. 5

Colucci
Angela Marigliano

11) - Atti di straordinaria amministrazione

La ricorrente Marigliano non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni, come evidenziato anche dall'accesso al cassetto fiscale del ricorrente, né risultano movimentazioni anomale dall'estratto del conto corrente.

12) - Nucleo familiare e documentazione relativa a stipendi e altre entrate proprie

Il nucleo familiare di Marigliano risulta così composto:

- **Marigliano Angela** nata a Torre del Greco (NA) il 08.06.1973 (Cod. Fisc.:

MRGNGL73H48L259J) impiegata a tempo indeterminato presso la ditta "Besana" (vedasi all. 17)- convive con i 2 figli nati dal matrimonio con Colurciello Giuseppe, ossia: - [redacted] nato a [redacted] (SA) il [redacted] (Cod. Fisc.: [redacted] - *studente universitario* -; [redacted] nata a [redacted] (A) il [redacted] (Cod. Fisc. [redacted] - *professione commessa* - e risiedono tutti in 80036 Palma Campania (NA) alla Via Sediari n. 64 (ALL. n. 23).

Oltre alle entrate generate dalla attività di operaia della Besana S.p.A., documentate dalla dichiarazione dei redditi versata in atti, si registra un'ulteriore entrata relativa all'attività di commessa svolta dalla [redacted] con contratto a tempo determinato e con uno stipendio medio mensile pari ad €.850,00 (ALL. n. 24). Il figlio [redacted] risulta invece studente universitario (ALL. n. 25) e non ha un proprio reddito autonomo, né contribuisce alle casse familiari.

Dunque il reddito medio mensile del nucleo familiare di Marigliano risulta essere pari ad €.2.182,00 e su quest'ultimo che si è poi calcolato la rata sostenibile proposta nel concordato, tenuto conto anche del fabbisogno personale e familiare medio mensile pari ad €.1.699,00 come da tabella che segue.

13) - Spese di sostentamento mensile di MARIGLIANO e dei due figli Colurciello Luisana e Colurciello Giuseppe

Le spese correnti mensili, necessarie al sostentamento personale della ricorrente Marigliano Angela e dei due suoi figli [redacted] con essi conviventi, sono pari a circa €.1.699,00 al mese secondo il seguente prospetto riepilogativo, ridotto al minimo essenziale:

Causale	Importo
Spese energie / Gas / Acqua /combustibile per riscaldamento / altre utenze <small>*Secondo gli indici Istat le suddette utenze hanno subito negli ultimi anni aumenti fino al 40%</small>	€.280,00
Detersivi e generi vari per la casa	€.60,00
Abbigliamento e calzature	€.120,00
Prodotti per l'igiene e la cura della persona	€.60,00

Colurciello Giuseppe
Angela Marigliano

Generi alimentari e bevande <i>*Secondo gli indici Istat si registrano aumenti su tutti i generi alimentari in media tra il 25% e il 40%</i>	€.480,00
Utenze cellulari e comunicazioni	€.45,00
Visite e cure mediche	€.50,00
Trasporti e spostamenti <i>(non avendo autovetture utilizzano i mezzi di trasporto sia per raggiungere i luoghi di lavoro- San Gennaro V.no e Nola - che la sede universitaria -Napoli oltre che per le esigenze di vita quotidiana)</i>	€.250,00
Spese università <i>(Tasse, corsi di preparazione agli esami universitari e acquisto libri di testo e materiale scolastico etc.)</i>	€.150,00
Palestra, attività ludiche, tempo libero	€.60,00
Tasse comunali IMU, TARI ecc.	€.35,00
Canone Rai	€.9,00
Manutenzione ordinaria e straordinaria casa <i>(lavori di ristrutturazioni o conservazione, mobili, elettrodomestici e servizi per la casa)</i>	€.100,00
TOTALE	€.1.699,00

* Si fa presente che secondo gli indici ISTAT una famiglia composta da tre persone spende in media circa 2.100,00 mentre la tabella sopra evidenziata riporta una spesa mensile al ribasso di €.1.699,00 e relativa solo ai beni essenziali.

- Per una maggiore chiarezza delle spese di sostentamento del ricorrente si allega Documento n. 6

14) - Differenziale del nucleo familiare di MARIGLIANO

Nella tabella sottostante il raffronto tra entrate e uscite mensili

ENTRATE		USCITE	
Stipendio mensile netto Marigliano Angela	€.1.332,00	Sostentamento personale e dei 2 figli	€.1.699,00
Stipendio mensile netto ██████████	€.850,00		
██████████	██████████	██████████	██████████
TOTALE DIFFERENZIALE MENSILE		€.483,00	

Adriano Marigliano
Angela Marigliano

Si evidenzia che alla ricorrente viene sottratto dalla somma mensile residua di €483,00, un ulteriore importo di €233,00 quale trattenuta sullo stipendio a seguito della stipula del contratto di cessione del quinto con l'istituto bancario Italcredi S.p.A. Il residuo netto pertanto risulta essere pari ad €250,00, un importo ampiamente insufficiente ad adempiere al pagamento delle rate degli altri finanziamenti in corso (€430,00 per il mutuo ed €412,00 per il prestito).

Nella fattispecie in esame si può pertanto affermare che il nucleo familiare della ricorrente Marigliano Angela vive in una condizione economica che risulta essere, secondo gli indici ISTAT, ai limiti della soglia di povertà (ALL. n. 26) – (Isee/indici ISTAT delle soglie di povertà e consumi delle famiglie).

Una situazione del tutto insostenibile a cui vanno aggiunte le eventuali spese straordinarie e quelle non prevedibili, considerando anche la presenza di due figli che si trovano a vivere una fase di vita particolare e delicata dovuta alla loro ancora giovane età.

[REDACTED]

Di seguito l'elenco specifico dei creditori dei due ricorrenti:

[REDACTED]

I coniugi Marigliano/Colurciello stipulano in data 12.01.2001, in costanza di matrimonio, un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa con l'istituto bancario Credito Italiano S.p.A.-ALL. n. 27- (oggi Prisma S.p.A. – già Unicredit Credit Management Bank S.p.A.) tramite atto per notaio dott. Raffaele Laudisio, per un importo di lire 150.000.000 (pari ad €77.468,53) da rimborsare in 15 anni tramite il pagamento di 180 rate mensili di Lire 833.333 (pari ad €430,38). A garanzia del pagamento della suddetta somma, i ricorrenti concedevano sull'immobile di loro proprietà, ipoteca di primo grado iscritta presso la conservatoria dei R.R. di Santa Maria Capua Vetere ai n. 1368/145. Per le difficoltà e le vicissitudini in seguito descritte, le rate del mutuo vengono pagate saltuariamente fino al 12.10.2019. Ad oggi risulta un residuo pari ad €40.943,40 per il recupero dei quali la banca ha azionata una procedura esecutiva immobiliare n. 152/2016 pendente presso il Tribunale di Nola – Giudice dott.ssa Triglione Lorella (ALL. n. 28) con **avviso di vendita fissato per il 29.02.2024.**

- **Ad oggi la PRISMA S.p.A. (e per essa la Do Bank S.p.A.) risulta creditore nei confronti di MARIGLIANO e COLURCIELLO di un residuo importo pari a complessivi €40.943,40**

[REDACTED]

Il suddetto procedimento esecutivo promosso dall'istituto bancario Prisma SPV srl ha determinato un ulteriore debito relativo alle spese di procedura conseguenti alla nomina del delegato alla vendita e del

Marigliano Angela
Colurciello

custode giudiziario (Dott.ssa Francesca Iacomino) per un complessivo importo pari, ad oggi, ad €.6.134,76, come da precisazione del credito dello stesso professionista (ALL. n. 29)

- **Ad oggi la dott.ssa IACOMINO risulta creditrice nei confronti di MARIGLIANO e COLURCIELLO di un importo pari a complessivi €.6.134,76**

[REDACTED]

I ricorrenti stipulano in data 02.03.2007, in costanza di matrimonio, un prestito personale n. 1051648 con l'istituto bancario Ubi Banca S.p.A., oggi Intrum Italy S.p.A. (ALL. n. 30) per un importo complessivo di €.30.000,00 con rate mensili di €.412,00, in cui la ricorrente Marigliano riveste il ruolo di garante del firmatario principale Colurciello. Per le difficoltà e le vicissitudini in seguito descritte, i coniugi riescono a pagare solo le prime rate del prestito. Per il suddetto prestito residua un importo pari ad €.44.473,97 per il recupero dei quali pende innanzi al Tribunale di Nola - Giudice Dott.ssa Triglione Lorella - un procedimento esecutivo n. 152/2016 ed è stata iscritta ipoteca giudiziale di secondo grado sull'immobile sopra descritto.

- **Ad oggi la Intrum Italy S.p.A. risulta creditore nei confronti di MARIGLIANO e COLURCIELLO di un residuo importo pari a complessivi €.44.473,97**

[REDACTED]

Inoltre gli istanti ha un debito di complessivi €.1.123,48 nei confronti del comune di Palma Campania dovuti al mancato pagamento della TARI relativa agli anni 2020 (€.395,48), 2021 (€.438,00) e 2022 (€290,00) -ALL. n. 31-, per la quale la Sogert, società gestione riscossione tributi, ha inoltrato 3 avvisi di pagamento.

- **Ad oggi il Comune di Palma Campania risulta creditore nei confronti di MARIGLIANO e COLURCIELLO di un residuo importo pari a complessivi €.1.123,48**

Riepilogo elenco dei creditori congiunti di Marigliano e Colurciello

CREDITORI E INDIRIZZO PEC	Data	Importo iniziale	Residuo	Chirografo	Privilegiato	Precedenza
PRISMA SPV (ex Credito Emiliano) Mutuo fondiario - Ipoteca 1° grado Creditore privilegiato PEC: puoloandrea.monicelli@pec.it	12.01.2001	€.77.468,53	€.40.943,40		€.40.943,40	
Delegato e custode giudiziario Dott.ssa Iacomino Francesca In precedenza francesca.iacomino@pdcecnapoli						€.6.134,76

Lorella Triglione
 Angela
 Monticelli

Corona Enrico

.it						
Intrum Italy S.p.A. Prestito personale Creditore ipotecario di II° PEC: alessandro.viglione@legalmail.it	02.03.2007	€.30.000,00		€.44.473,35		
Sogert - Comune di Palma Campania Tributi Creditore privilegiato mobiliare PEC: sogert.accertamenti@pec.it		€.1.123,48	€.1.123,48		€.1.123,48	
TOTALI				€.44.473,35	€.42.066,88	€.6.134,76

- Per una maggiore chiarezza si allega elenco creditori congiunti - Documento n. 7

Agli importi sopra riportati vanno aggiunti, altresì, i compensi spettanti al Gestore della Crisi, nominato per la presente procedura dall'organismo di composizione della crisi dell'ODCEC di Nola - Avv. Angela Ambrosio - pari ad €.6.222,59 e allo scrivente procuratore, quale professionista incaricato di valutare e predisporre la presente proposta, pari ad €.2.000,00, dei quali l'esponente si riconosce debitore.

TOTALE COMPLESSIVO della MASSA DEBITORIA DEI CONIUGI MARIGLIANO e COLURCIELLO (comprensiva di spese di procedura)
€.100.897,58 (Euro centomilaottocentonovantasette/58)

16) - Situazione patrimoniale congiunta

Di seguito si riporta il patrimonio immobiliare detenuto in comproprietà tra i due ricorrenti

--

Gli istanti risultano ciascuno proprietario del 50% dell'immobile sito nel comune di Palma Campania (NA) alla Via Sediari n. 64 acquistato in regime di comunione dei beni, e già specificamente descritto nei precedenti paragrafi 2.1) e 9.1).

RIEPILOGO MASSE DEBITORIE

Massa debitoria di Colurciello Giuseppe	€.44.762,75 + €.13.153,00
Massa debitoria Marigliano Angela	€.25.359,33
Massa debitoria congiunta	€.100.897,58 (comprensiva di spese di procedura)

- Per una maggiore chiarezza si allega riepilogo masse debitorie - Documento n. 8

Colurciello Giuseppe
 Angela Marigliano

17) - Cenni storici sulle cause del sovraindebitamento

La situazione di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile" che ha determinato il sovraindebitamento dei ricorrenti trae, sostanzialmente, origine dal marzo del 2013 a seguito della separazione coniugale omologata dal Tribunale di Nola oltre che per gli scarsi introiti derivanti dall'attività lavorativa di Colurciello e per le sempre più crescenti spese di sostentamento familiare dovute alla presenza di due figli minori. Per tali motivi i ricorrenti non sono riusciti più ad adempiere al pagamento regolare delle rate del mutuo stipulato in data 12.01.2001 con l'istituto bancario "Credito Italiano S.p.A." per la somma di 150.000.000 milioni di lire per acquistare l'unità immobiliare descritta nei precedenti paragrafi n. 2.1) e 9.1).

A garantire il rimborso del suddetto mutuo e l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dallo stesso, i coniugi concedevano a favore del Credito Italiano S.p.A. (oggi Prisma S.p.A.) ipoteca di 1° grado sull'unità immobiliare sopra descritta.

- In quel periodo la ricorrente Marigliano Angela lavorava come impiegata presso il "Suolificio Partenopeo srl" con un reddito annuo pari a **Lire 22.273.998** (pari ad €.11.503,56) -ALL. n. 32 Estratto INPS- mentre il marito Colurciello Giuseppe lavorava come coiffeur con un reddito annuo pari ad **Lire 4.383,000** (pari ad €.2.263,63)

Debitori	Entrate mensili anno 2001	Rata Mutuo	Quota disponibile per sostentamento familiare
Marigliano Angela	Lire 1.856.166 (pari ad €.958,63)	Lire 833.333 (pari ad €.430,38)	
Colurciello Giuseppe	Lire 365.250 (pari ad €.188,64)		
Totali	Lire 2.221.416 (pari ad €.1.147,27)	Lire 833.333 (pari ad €.430,38)	Lire 1.388.083 (pari ad €.716,89)

Come si evince dal cassetto fiscale, le condizioni di concessione del suddetto mutuo appaiono palesemente inique all'epoca della stipula, considerata la situazione economico finanziaria dei coniugi e la presenza di un figlio minore di pochi mesi (Luisana nata il 19.12.2000).

La situazione finanziaria peggiora nel corso degli anni a causa del periodo di disoccupazione sofferto dalla Marigliano intercorrente tra settembre 2003 ad ottobre 2005 e, successivamente, per lo status di lavoratrice stagionale patito dalla stessa nel periodo ricadente tra ottobre 2005 e l'inizio del 2014.

Le difficoltà finanziarie sopra esposte costringono pertanto i coniugi a stipulare in data 02.07.2007 un ulteriore finanziamento n. 1051648 con l'istituto bancario UBI Banca S.p.A. (oggi Intrum Italy S.p.A.) per un importo complessivo di €.30.000,00 con rate mensili di €.412,00 cadauna. Il ricorso ad ulteriore

Colurciello Giuseppe
Angela Marigliano

finanza terza viene effettuata in quanto rappresenta per i ricorrenti, in quel momento, l'unica soluzione possibile per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pendente (*le rate del mutuo*), divenuta nel frattempo insostenibile e per soddisfare le esigenze familiari primarie nel frattempo accresciute con la nascita del secondo genito Raffaele nato il 25.11.2002.

Le crescenti problematiche economiche e personali incidono sia sul regolare pagamento delle rate del prestito sia anche sull'attività imprenditoriale del Colurciello il quale non riesce ad adempiere agli impegni tributari e fiscali. La suddetta situazione causa, tra l'altro, una profonda crisi all'unione dei coniugi che di fatto fa venir meno la comunione spirituale e materiale, sancita con decreto di omologa di separazione consensuale n. 268/2013 emesso dal Tribunale di Nola in data 15.03.2013 - Giudice Barbalucca -. Viene anche stabilito l'obbligo a carico di Colurciello di un versamento mensile di €.500,00 per il mantenimento dei due figli. Somma mai versata dal ricorrente a causa delle crescenti difficoltà economiche (*vedasi all. n. 9*).

Il Colurciello decide pertanto di chiudere la Partita Iva n. 0272821055 e di cessare l'attività di parrucchiere in data 03.09.2014, trasferendosi fuori regione Campania in cerca di fortuna e di un nuovo lavoro. Dopo varie vicissitudini e lunghi periodi di disoccupazione alternati a brevi periodi di lavoro saltuari, il Colurciello riapre l'attività di coiffeur a Cunardo in provincia di Varese solo in data 23.02.2022 tramite la ditta individuale "*The Kinng of barbers*" di Colurciello Giuseppe (**ALL. n. 33**) e l'apertura di una nuova Partita Iva n. 03882950128. Il trasloco a Cunardo e l'inizio di una nuova attività lavorativa determinano l'accumularsi di nuove spese sia per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione adibita a residenza (€.200,00 al mese) -**ALL. n. 34**- sia per il canone di fitto per il locale di coiffeur (€.300,00) -**ALL. n. 35**-. Attualmente il ricorrente Colurciello vive non riuscendo sempre a coprire le spese di sostentamento personale.

La Marigliano, invece, ritrovatasi dopo la separazione a crescere da sola i due figli senza poter far affidamento sugli alimenti stabiliti dal Tribunale di Nola, mai ricevuti dall'ex marito, si vede costretta, per esigenze di sostentamento familiare, a chiedere un finanziamento di €.27.960,00 tramite la cessione del quinto dello stipendio, stipulato nel dicembre del 2021 con l'istituto bancario Italcredi S.p.A. con un piano di ammortamento di 120 rate mensili di €.233,00 cadauna.

La stessa, per soddisfare le crescenti esigenze familiari, si è prodiga a svolgere vari impieghi lavorativi, così come si evince dall'estratto INPS (*vedasi all. n. 32*): ha svolto infatti dal 1995 al 2003 ha svolto attività di operaia presso la ditta "*Suolificio Partenopeo s.r.l.*" e successivamente, dopo un breve presso la ditta "*Besana S.p.A.*" dal 31.12.2005 ad oggi. Nonostante ciò, attualmente le sue entrate coprono a malapena le spese di mantenimento familiare.

Per le difficoltà finanziarie e per le vicissitudini sopra descritte, entrambi i ricorrenti hanno maturato debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate: la Marigliano per pendenze di natura personale e il

Colurciello sia per pendenze di natura tributaria collegate all'attività di coiffeur svolta nel passato, sia per alcune di natura personale. L'Agenzia delle Entrate ha di conseguenza depositato due separati atti di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 152/2016 pendente presso il Tribunale di Nola (vedasi all. n. 28).

Inoltre, gli istanti hanno in comunione delle residue pendenze con il comune di Palma Campania per la Tassa di smaltimento rifiuti relativa alle annualità 2020, 2021 e 2022 (vedasi all. n. 31), riguardanti l'immobile detenuto in comproprietà.

18) – La diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Valutando le vicissitudini lavorative e familiari sopra evidenziate (gli scarsi introiti dell'attività di parrucchiere, il periodo di disoccupazione del ricorrente Colurciello e il successivo trasferimento al nord, la presenza dei 2 figli nel nucleo familiare con le crescenti esigenze di sostentamento etc) e analizzando la documentazione versata in atti, emerge che a partire dal 2013 gli allora coniugi hanno iniziato a non adempiere regolarmente agli obblighi finanziari in quanto si sono ritrovati a dover fare affidamento, a seguito della separazione e della chiusura dell'attività di Colurciello, di un unico stipendio (quello della Marigliano) con il quale hanno dovuto di fronteggiare le spese di sostentamento familiare e il pagamento delle rate del mutuo e del prestito personale Ubi Banca (oggi Intrum). Quest'ultimo finanziamento, infatti, veniva richiesto soprattutto per ottenere una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa e per soddisfare le esigenze primarie di sostentamento familiare e mai per spese voluttuarie.

Di conseguenza, il comportamento tenuto dagli istanti può essere facilmente inquadrato come condotta complessivamente *diligente, responsabile ed incolpevole del sovraindebitamento*. L'impossibilità di far fronte regolarmente ai propri debiti risulta infatti determinato da eventi indipendenti dalla volontà dei debitori ed imprevedibili al momento dell'assunzione del debito che hanno inciso negativamente ed in maniera drastica sulla loro capacità reddituale e sulla loro solvibilità. La situazione di *sovraindebitamento* è stata, quindi, conseguenza e causa non già di un comportamento negligente *ex se*, bensì di contingenze gravi ed idonee a varcare il giudizio di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto.

Si evidenzia anche che i ricorrenti hanno stipulato il contratto di mutuo in costanza di matrimonio e quando entrambi percepivano uno stipendio. Anche il successivo prestito personale è stato concluso con la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere contando in una ripresa, in tempi brevi, dell'attività lavorativa di entrambi.

L'attuale situazione di grave indebitamento, pertanto, non è il risultato di un comportamento assunto colpevolmente o dolosamente dai ricorrenti, mirato a non adempiere agli obblighi contrattuali. Anzi, analizzando approfonditamente la situazione, non si rinviene nella condotta dei ricorrenti profili di

Colurciello
Lina
Angela Marigliano

negligenza o di frode ai creditori che possano essere qualificati come colpa grave e/o come violazione delle regole di prudenza e diligenza, nè si evidenzia un ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali.

Si precisa, sin d'ora, che riguardo tali debiti, non può parlarsi di volontaria assunzione essendo tributi imposti dallo Stato e/o da Enti pubblici e pertanto, la condotta tenuta dai ricorrenti, anche in tal caso, non integra gli estremi del dolo o della colpa grave.

19) - Violazione del merito creditizio

Invero, ad incidere in maniera determinante sulla situazione debitoria dell'istante è stato, soprattutto, il comportamento irresponsabile e scellerato degli istituti bancari, i quali hanno incautamente erogato credito a soggetti già indebitati e con poca disponibilità finanziaria. Un comportamento, quest'ultimo, in palese «violazione con i doveri gravanti sul soggetto banca a causa del proprio status, in quanto in contrasto sia con i principi di correttezza, che disciplinano l'adempimento dell'obbligazione (artt. 1175, 1374, 1375 c.c.), sia con i doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.», i quali, appunto, vietano condotte tese a trarre un'utilità a scapito dell'altrui danno.

Nel caso *de quo*, ci troviamo, infatti, di fronte ad una situazione di palese violazione del c.d. principio del *merito creditizio* (c.d. *l'affidabilità economico-finanziaria di un soggetto*) da parte degli istituti bancari, oggi creditori; quest'ultimi, ragionevolmente, avrebbero potuto prevedere, con una corretta e diligente valutazione preliminare, la difficoltà restitutoria del credito da parte dei ricorrenti consumatori. Difatti, nella fase diretta alla stipula dei contratti di finanziamento è previsto *ex legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere il finanziamento al consumatore. Le richieste di finanziamento formulate congiuntamente nel tempo dai coniugi Marigliano/Colurciello e, successivamente, dalla sola ricorrente Marigliano erano finalizzate, in gran parte, a risanare quote della pregressa situazione debitoria già in essere e ben conosciuta dalle stesse banche. Quest'ultime, nella fase *ante finanziamento*, avevano obbligo di valutare la capacità di rimborso del cliente consumatore e la sua situazione e consistenza patrimoniale, al fine di proporre un'erogazione di credito in linea con la loro reale possibilità o capacità di rimborso o, in caso di situazione deficitaria (come caso nel caso *de quo*) declinare la richiesta. Disposizioni disattese imprudentemente e inspiegabilmente dalle banche le quali hanno indotto i ricorrenti a stipulare contratti di finanziamento a condizioni non sostenibili, approfittandosene del suo chiaro ed evidente stato di bisogno. D'altra parte l'art. 124-bis T.U.B. impone al finanziatore di valutarne il merito creditizio, avvalendosi delle informazioni desumibili da una pertinente banca dati oltre che da quelle fornite dallo stesso consumatore. Tale questione si pone in modo particolare nel caso dei soggetti che, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, richiedano finanziamenti

Antonio Marigliano
Giuseppe Marigliano

destinati a soddisfare (a debito) il proprio bisogno di beni e servizi primari (come nel caso di specie in cui i finanziamenti concessi hanno tutti natura consumeristica).

Ma vi è di più!!!

Ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B. il consumatore ha diritto ad essere informato dalle banche sulla sua reale "storia debitoria", sulla situazione finanziaria e sull'esistenza di eventuali segnalazioni negative così come riscontrabile dalla Centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia e dai sistemi di referenza creditizia gestiti da soggetti privati (c.d. "informazione-assistenza"). Verosimilmente, tali informazioni hanno il compito di far acquisire al consumatore stesso una consapevolezza in ordine alla propria incapacità di accedere al credito e capire se sarà in grado di far fronte ai crediti già accordatigli ed eventualmente richiedere la rettifica. Previsioni, tra l'altro, richiamate anche dalla nuova disciplina in materia di sovraindebitamento del consumatore introdotta dal D.Lgs. 179/2012 (convertito nella L. n. 221/2012) nella quale si fa riferimento alle eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo. Nel caso specifico i ricorrenti è stato invece sempre incautamente concesso credito dalle banche senza mai ricevere rifiuti o referenze creditizie negative che li orientassero in soluzioni alternative.

Orbene, alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché i debitori risultano aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: nell'ottica dei debitori ed alla luce del loro grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, far ricorso ad ulteriore credito, era percepito *ex ante* come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno *in bonis*.

D'altra parte i ricorrenti sono stati indotti dalle banche a chiedere ulteriore credito e pertanto non possono essere ritenuti in colpa per essersi rivolti ad un soggetto, intermediario bancario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di quest'ultimi, di valutare il proprio merito creditizio. Di contro la condotta dei ricorrenti può essere, al massimo, qualificata come connotata da colpa lieve, in quanto indotta dall'accondiscendenza manifestata da soggetti professionisti qualificati, titolari di un ufficio di diritto privato e di un *peculiare status professionale* ("ed esperto del settore").

Gli istituti finanziatori, in conclusione, hanno maliziosamente concesso credito ai ricorrenti pur essendo nelle condizioni di avvedersi agevolmente delle condizioni reddituali del debitore e della sua incapacità ad un regolare adempimento.

Anche nelle fasi delle trattative per l'elargizione dei prestiti, non è emerso, né è stato dedotto alcun comportamento fraudolento e/o doloso dei ricorrenti tali da incidere sulla formazione della volontà dei finanziatori, né quest'ultimi hanno mai lamentato o contestato un comportamento sleale degli stessi.

Adriano
Giuseppe
Alessandro

Ebbene, analizzando più specificamente il **merito creditizio**, si precisa che per calcolare quest'ultimo gli istituti di credito devono effettuare delle indagini patrimoniali e un'analisi della situazione personale del cliente. La valutazione del rischio di credito prende in esame diversi fattori:

- livello d'indebitamento del cliente; - rapporto con crediti già erogati in precedenza; - flussi di reddito; - possibilità di godere o meno di fonti di patrimonio alternative; - disponibilità del proprio patrimonio personale; - solvibilità; - abitudini comportamentali; - abitudini di spesa, risparmio e gestione del denaro.

Orbene, andando nel dettaglio della tempistica e delle modalità di concessione dei finanziamenti, si evidenzia che la più grave ed evidente violazione da parte delle banche elargenti il credito, è stata la mancata valutazione del **rapporto rata-reddito**: esso esprime l'incidenza della rata del prestito concesso sul reddito netto mensile dei richiedenti (cioè stabilisce la percentuale massima di reddito mensile utilizzabile per il pagamento delle rate delle finanziarie che, di norma, non deve superare il **30-35% dello stipendio mensile percepito**). In tal modo, si tende a garantire al richiedente un residuo reddito mensile utile ad assicurare il necessario e dignitoso sostentamento sia proprio che familiare.

Di seguito si esaminano, nello specifico, i tempi e le modalità di concessione dei finanziamenti al fine di evidenziare la violazione del c.d. *merito creditizio* da parte degli istituti bancari elargenti il credito:



A) - In data 12.gennaio.2001 gli allora coniugi stipulano un mutuo con l'istituto finanziario Credito Italiano S.p.A. (oggi Prisma S.p.A.). Quest'ultima a seguito tramite atto per notaio dott. Raffaele Laudisio, un mutuo fondiario di Lire 150.000.000 (*pari ad €.77.468,53*) per la durata di 15 anni per un complessivo numero di 180 rate mensili di Lire 833.333 (*pari ad €.430,38*). Ad oggi risulta un residuo pari €.40.943,40. Il mutuo veniva concesso dalla banca nonostante risultasse un esiguo reddito mensile con il quale provvedere al sostentamento sia dei contraenti che del loro figlio minore:

Debitori	Reddito mensile anno 2001	Rata mutuo Credito Italiano	Residuo disponibile per sostentamento familiare	Percentuale rapporto rata/reddito
Marigliano Angela	€.958,63	€.430,38		
Colurciello Giuseppe	€.188,64	€.430,38		
Totali	€.1.147,27	€.430,38	€.717,27	37,51%

B) - In data 02.07.2007 l'istituto bancario Intrum Italy S.p.A. concede un finanziamento agli allora coniugi Marigliano/Colurciello per un importo complessivo di €.30.000,00 con rate mensili di €.412,00 cadauna. Il prestito personale viene elargito dalla banca nonostante risulti una esigua entrata mensile complessiva (Marigliano Angela nel 2007 percepisce uno stipendio mensile netto pari periodo, ad

Colurciello Giuseppe
Angela Marigliano

€1.063,83 ALL. n. 37, mentre Colurciello dichiara un reddito netto annuo pari ad €6.636,00) e malgrado la sussistenza delle rate del mutuo.

Debitori	Reddito mensile anno 2007	Rata prestito Ubi Banca S.p.A.	Altri importi o finanziamenti pendenti	Residuo disponibile per sostentamento familiare	Percentuale rapporto rata/reddito
Marigliano Angela	€1.063,83	€412,00	Rata mutuo Credito Italiano S.p.A. €430,38		
Colurciello Giuseppe	€553,00	€412,00	Rata mutuo Credito Italiano S.p.A. €430,38		
Totali	€1.616,83	€412,00	€430,38	€774,45	52,10%



A)- In data 21.12.2021 l'istituto bancario ItalCredi S.p.A. accorda una cessione del quinto dello stipendio alla ricorrente Marigliano Angela per un importo complessivo di €27.960,00 da restituire in 120 rate di importo mensile di €233,00 cadauna. Il prestito personale viene elargito dalla banca nonostante che la ricorrente, a fronte di uno stipendio di €1.322,00 (ALL. n. 38) avesse in corso altri due finanziamenti, che dalla visura della Banca d'Italia risultasse il passaggio in sofferenza per debito maturato per il mutuo.

Debitore	Reddito mensile anno 2021	Rata Cessione del quinto ItalCredi S.p.A.	Altri importi o finanziamenti pendenti	Residuo disponibile per sostentamento familiare	Percentuale rapporto rata/reddito
Marigliano Angela	€1.332,00	€233,00	- Rata mutuo Credito Italiano S.p.A. €430,38 - Rata prestito Ubi Banca €412,00		
Totali	€1.332,00	€233,00	€842,38	€256,62	80,73%

Come si evince dalle rappresentazioni grafiche sopra riportate, le banche non hanno mai rispettato la soglia massima della percentuale del 30%-35% dello stipendio percepito, determinando rate mensili per nulla sostenibili, continuando a concedere credito nonostante le relative rate di ammortamento non garantissero una percentuale residua dello stipendio complessivo sia dei due coniugi sufficiente ad assicurare un dignitoso sostentamento personale e/o del loro nucleo familiare. L'ultimo finanziamento è stato addirittura concesso alla ricorrente Marigliano nonostante risultasse una esigua disponibilità sul suo stipendio, totalmente insufficiente a garantire finanche la copertura delle spese di primaria evidenza per sé e per suoi i figli.

Colurciello Giuseppe
Angela Marigliano

Dunque si può concludere, senza ombra di smentita, che gli istituti finanziari hanno concesso credito nonostante fosse palese la mancata capacità di restituzione del credito da parte dei soggetti finanziati. Di conseguenza, appare applicabile alla fattispecie in esame, l'art. 69, secondo comma, C.C.I.I., che dispone che "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

20) – Proposta di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I., con l'indicazione dei costi presumibili della procedura e delle percentuali, delle modalità e dei tempi di soddisfacimento dei creditori

I ricorrenti, a fronte dell'art. 2740 c.c. in forza del quale "il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri", intendono avvalersi della procedura di concordato minore ex art. 74, C.C.I.I. – procedura familiare ex art. 66 e s.s. C.C.I.I. – allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle loro concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti delle proprie capacità reddituali e patrimoniali la loro debitoria ed evitare l'aggravamento delle posizioni per oneri, spese ed interessi di sorta.

Pertanto propongono un progetto di risoluzione della crisi credibile, sostenibile, verificabile e motivato che dovrà essere sottoposto all'approvazione dei creditori.

In sintesi, la proposta, redatta con la consulenza dello scrivente procuratore e comprovata dalla relazione di fattibilità, di attendibilità e sostenibilità stilata dal Gestore della Crisi (alla quale si rimanda per un'analisi più dettagliata), prevede due diverse tipologie di pagamento per due differenti masse debitorie:

20.1) MASSA A): debitoria personale congiunta + debitoria personale di Mariugliano Angela

Debitoria personale congiunta

- Prisma SPV srl (creditore privilegiato, ipotecario di I° grado): €40.943,40;
- Intrum Italy S.p.A. (creditore ipotecario di II grado): €44.743,35;
- Comune di Palma Campania (creditore chirografario): €1.123,48;
- Delegato e custode (Dottoressa Francesca Iacomino - creditore in prededuzione): €6.134,76;
- Gestore della Crisi (avv. Angela Ambrosio – creditore in prededuzione): €6.222,59
- Advisor (avv. Filippo Luciano Carrella - creditore in prededuzione): €2.000,00

Debitoria personale di Mariugliano Angela

- Agenzia delle Entrate e Riscossione (creditore privilegiato mobiliare): €684,00;
- Agenzia delle Entrate e Riscossione (creditore chirografario): €443,33;
- Italcredi S.p.A. (creditore chirografario): €24.232,00

Colmelli

Angela Mariugliano

[REDACTED]

20.2) MASSA B): debitoria personale di Colurciello Giuseppe

[REDACTED]

- Agenzia delle Entrate e Riscossione (creditore privilegiato mobiliare): €.19.840,77;
- Agenzia delle Entrate e Riscossione (creditore chirografario): €.19.893,98;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Varese (creditore privilegiato mobiliare): €.476,01;
- INPS Varese (creditore privilegiato mobiliare): €.4.551,99.

*Il debito di €13.153,00 nei confronti della IFIS NPL Investing viene tenuto fuori dal presente concordato minore per le ragioni sopra evidenziate.

[REDACTED]

La suddetta suddivisione tiene conto di quanto previsto dall'art. 66, comma 3, D.lgs. 14/2019 secondo il quale le situazioni reddituali e patrimoniali, seppur coinvolte nello stesso piano, debbano essere tenute distinte.

[REDACTED]

La percentuale riconosciuta alla categoria dei creditori prededucibili, appartenenti alla massa debitoria A), verrà pagata tramite un anticipo del TFR (pari ad €.9.000,00) maturato finora dalla Marigliano e, successivamente, mediante un piano di ammortamento rateale mensile che tiene conto delle effettive capacità reddituali della stessa istante, al netto delle spese necessarie a garantire un dignitoso sostentamento familiare, tutte a carico della Marigliano stante l'assoluta incapacienza del Colurciello.

La soluzione prospettata rappresenta la sola opzione percorribile dalla Marigliano per salvaguardare l'unica casa disponibile, adibita a residenza per sé e per i suoi due figli. Diversamente, considerata la situazione finanziaria di entrambi i ricorrenti, la Marigliano perderebbe la casa in cui risiede con i figli e si ritroverebbe con una debitoria ancora pendente, nell'impossibilità di soddisfare i creditori e di garantire al proprio nucleo familiare sia un tetto sotto cui vivere che le risorse necessarie a soddisfare le esigenze vitali.

Orbene, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il piano prevede, per la debitoria congiunta e personale di Marigliano, un'offerta complessiva pari ad importo di €46444,80 (Euro quarantaseimilaquattrocentoquarantaquattro/80) che verrà versato secondo le seguenti modalità:

- [REDACTED] verranno prelevati dal TFR finora accumulato dalla ricorrente Marigliano e versati, in proporzione, ai crediti prededucibili (gestore, advisor e delegato) nel termine di 60 giorni dall'omologa.

Colurciello Giuseppe

Angela

Marigliano

Cognie Curley

- [redacted] verranno versati tramite un piano di ammortamento di complessive **107 rate mensili** (di cui 106 di €.350,00 ed 1 da €.344,81 per una durata complessiva del piano di ristrutturazione pari a 8 anni e 11 mesi) prelevate dallo stipendio percepito mensilmente dalla Marigliano.
 - *Per una maggiore chiarezza si allega piano di ammortamento della massa debitoria A) - Documento n. 9*

La ricorrente Marigliano quindi propone di pagare una rata mensile sostenibile di €.350,00 che permetterà al suo nucleo familiare di mettere da parte un minimo residuo importo mensile di €.133,00 da utilizzare per poter far fronte ad eventi imprevedibili e/o eccezionali, ad esigenze che non rientrano nelle normali consuetudini di vita o che comunque non sono ricorrenti, né determinabili e quantificabili, che potranno capitare nel periodo di durata ultradecennale del piano quali (a titolo meramente esemplificativo) problemi di salute, spese medico/sanitarie non coperte dal Servizio sanitario Nazionale e/o spese mediche indifferibili ed urgenti, necessità di interventi di manutenzione all'immobile e/o all'auto, improvvisi aumenti del carrello della spesa, delle bollette per energia, luce e gas, dell'inflazione e/o della pressione fiscale etc) senza dover far ricorso a nuove richieste di finanziamenti o, peggio ancora, a prestiti usurari.

21) - Divisione dei creditori in classi

In ragione della situazione così come sopra rappresenta, la proposta relativa alla **Massa Debitoria A)** prevede, nel rispetto della *par condicio creditorum* e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 74, comma 3, C.C.I.I., la formazione di 4 classi di creditori.



Il piano prevede l'integrale pagamento dei creditori prededucibili quali il Gestore della crisi, l'avvocato dei ricorrenti e il delegato alla vendita/custode giudiziario della procedura di esecuzione immobiliare RGE n. 152/2016 pendente innanzi al Tribunale di Nola.

- All'**Organismo di Composizione della crisi** - avv. **Angela Ambrosio** - il cui compenso complessivo è di €.6.222,59 di cui il 20% già pagato fuori piano- viene previsto il pagamento del residuo 80% pari ad [redacted] tramite le due seguenti modalità:
 - €.1.493,42** (pari al 30% dell'importo residuo) di cui €.1.260,00 mediante l'utilizzo parziale del TFR messo a disposizione dal ricorrente e che verranno versati entro 60 giorni dall'atto dell'omologa ed €.233,42 tramite 2 rate mensili e precisamente la 1° di importo pari ad €.133,42 e la 2° rata pari ad €.100,00;
 - €.3.484,65** (pari al restante 50% del residuo) tramite le dieci rate finali del piano e precisamente la 98° di €.339,84, dalla 99° alla 106° di €.350,00 e la 107° di €.344,81, previo provvedimento di liquidazione del giudice.

Angela Ambrosio
Angela
Marigliano

Creditore	Importo da pagare	Modalità di pagamento
O.C.C. – Avv. ANGELA AMBROSIO	<u>€4.978,07 pari al 80% del dovuto</u>	- €1.260,00 verranno prelevati dall'acconto di €9.000,00 che la ricorrente Marigliano verserà all'atto dell'omologa del piano prelevandoli dal TFR; - €233,42 verranno pagati tramite 2 rate mensili (la 1° di €133,42 e 2° rata da €100,00); - €3.484,65 verranno pagati tramite 10 rate (la 98° di €339,84; dalla 99° alla 106° di €350 e la 107° di €344,81).

- All'Advisor – avv. Filippo Luciano Carrella - (in cui onorario è pari ad [redacted]) viene riservato il pagamento integrale (100%) tramite le seguenti modalità:
 - €1.800,00 verranno prelevati dal TFR messo a disposizione della ricorrente e che verranno versati entro 60 giorni dall'omologa;
 - €200,00 verranno pagati tramite le prime 2 rate mensili, entrambe di importo pari ad €100,00.

Creditore	Importo da pagare	Modalità di pagamento
ADVISOR – Avv. FILIPPO LUCIANO CARRELLA	<u>€2.000,00 pari al 100% del dovuto</u>	- €1.800,00 verranno prelevati dall'acconto di €9.000,00 che la ricorrente Marigliano verserà all'atto dell'omologa del piano prelevandoli dal TFR; - €200,00 verranno pagata tramite 2 rate mensili (la 1° e la 2°, entrambe di pari importo di €100,00).

- Al Delegato alla vendita e custode giudiziario – Dott.ssa Iacomino Francesca - nominato nella procedura esecutiva n. 152/2016, pendente innanzi al Tribunale di Nola, il cui compenso ammonta ad [redacted], viene riconosciuto il pagamento integrale (100%) tramite le seguenti modalità:
 - €5.940,00 verranno prelevati dal TFR messo a disposizione della ricorrente e che verranno versati entro 60 giorni dall'omologa;
 - €194,76 verranno pagati tramite le prime 2 rate mensili del piano (la 1° di €116,58 e la 2° di €78,18).

Creditore	Importo da pagare	Modalità di pagamento
DELEGATO e CUSTODE -- Dott.ssa IACOMINO FRANCESCA	<u>€6.134,76 pari al 100% del dovuto</u>	- €5.940,00 verranno prelevati dall'acconto di €9.000,00 che la ricorrente Marigliano verserà all'atto dell'omologa del piano prelevandoli dal TFR; - €194,76 verranno pagati tramite 2 rate mensili (la 1° di €116,58 e la 2° di €78,18)

Colonna
 Carrella
 Iacomino
 Angela Marigliano

[REDACTED]

• Alla **Prisma SPV srl** creditore ipotecario di I° grado che vanta un credito di €40.943,40, i ricorrenti propongono il soddisfacimento parziale mediante l'attribuzione della somma di [REDACTED], pari al **74,45%** del credito vantato che verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

Creditore	Importo originario	Importo riconosciuto	Modalità di pagamento
PRISMA SPV srl	€40.943,40	<u>€30.482,36 pari al 74,45 % del dovuto</u>	- Tramite n. 88 rate mensili di cui 1 (la 2°) di €71,82, 86 (dalla 3° alla 88° rata) di €350,00 e 1 (la 89°) di €310,54

[REDACTED]

• In tale categoria è stata inserita lo stesso istituto bancario **Prisma SPV srl**, quale creditore ipotecario, per la residua parte del mutuo non soddisfatta nella sopra indicata categoria, pari al 26% ossia ad €10.461,04.

Ebbene, il suddetto creditore viene degradato a chirografo in considerazione dell'incapienza del bene ipotecato che rappresenta l'unico immobile liquidabile di proprietà dei ricorrenti.

Per la banca viene previsto, pertanto, un trattamento uguale a quello sviluppato per i creditori originariamente chirografari, pari al **3,5%** del residuo vantato. Tale ultima percentuale corrisponde per la Prisma SPV srl a complessivi [REDACTED] che verranno pagati tramite n. 8 rate mensili.

Creditore	Importo residuale	Importo riconosciuto	Modalità di pagamento
PRISMA SPV srl	€10.461,04	<u>€366,14 pari al 3,5% del dovuto</u>	- Tramite n. 8 rate mensili di cui 1 (la 90°) di €51,14 e 7 (dalla 91° alla 97°) di €45,00

• Anche l'istituto bancario **Intrum Italy S.p.A.**, creditore con ipoteca giudiziale di di II° grado, è stato inserito in detta categoria per la residua parte del prestito personale non soddisfatto pari ad €40.943,40.

I ricorrenti propongono il soddisfacimento parziale con conseguente declassamento del creditore a chirografo in considerazione dell'incapienza dell'unico immobile ipotecato. Pertanto per l'istituto bancario Intrum S.p.A. viene previsto un trattamento simile a quello sviluppato per i creditori originariamente chirografari, pari al **3,5%** del residuo vantato. Tale ultima percentuale corrisponde per la Intrum S.p.A. a complessivi [REDACTED] che verranno pagati tramite n. 8 rate mensili.

Creditore	Importo originario	Importo riconosciuto	Modalità di
-----------	--------------------	----------------------	-------------

Colorelli
Lunelli
Rupolo
Moriglio

Corre emilio

			pagamento
INTRUM ITALY S.p.A.	€.44.473,97	<u>€.1.556,59 pari al 3,5% del dovuto</u>	- Tramite n. 8 rate mensili di cui 1 (la 90°) di €.121,59 e 7 (dalla 91° alla 97°) di €.205,00.

• Identico trattamento è stato riservato anche all'**Agenzia delle Entrate e Riscossione** per la parte delle cartelle esattoriali nella quale l'importo dovuto (*pari ad €.684,00*) riveste il ruolo di privilegiato mobiliare. Infatti, in considerazione sempre dell'incapienza dell'immobile di proprietà dei ricorrenti su cui grava l'ipoteca di I° grado e una di II° grado, lo stesso Ente accertatore all'interno del piano è stato degradato a chirografo.

Per tale motivo all'Agenzia delle Entrate viene riconosciuto una percentuale di soddisfo del dovuto uguale a quella prevista per i creditori originariamente chirografari, pari al 3,5% del residuo vantato che corrisponde a complessivi [REDACTED] che verrà versata tramite un'unica rata mensile.

Creditore	Importo originario	Importo riconosciuto	Modalità di pagamento
AGENZIA delle ENTRATE e RISCOSSIONE	€.684,00	<u>€.23,94 pari al 3,5% del dovuto</u>	- Tramite n. 1 rata mensile (la 90°) di pari importo



• Per detta categoria di creditori, in cui rientrano l'**Agenzia delle Entrate** per la parte delle cartelle esattoriali nella quale l'importo dovuto (*pari ad €.443,33*) riveste il ruolo di chirografario, l'istituto bancario **ItalCredi S.p.A.** e il **Comune di Palma Campania**, è stato previsto un grado di soddisfazione pari al 3,5% del dovuto con il riconoscimento dei seguenti importi:

Creditore	Importo originario	Importo riconosciuto	Modalità di pagamento
AGENZIA delle ENTRATE e RISCOSSIONE	€.433,33	<u>€.15,52 pari al 3,5% del dovuto</u>	- Tramite n. 1 rata mensile (la 90°) di pari importo
ITALCREDI S.p.A.	€.24.232,00	<u>€.848,12 pari al 3,5% del dovuto</u>	- Tramite n. 9 rate mensili di cui 1 (la 90°) di €.137,96, 7 (dalla 91° alla 97°) di €.100,00 e 1 (la 98°) di €.10,16
COMUNE di PALMA CAMPANIA – Sogert	€.1.123,00	<u>€.39,31 pari al 3,5% del dovuto</u>	- Tramite n. 1 rate mensile (la 90°) di pari importo

Salvatore
 Anna
 Angela
 Massimiliano

- Per una maggiore chiarezza del piano di ristrutturazione dei debiti si allega Documento n. 10

Riepilogo debitoria MASSA A) finanziata da Marigliano

Classe creditori	Natura della debitoria	Importo complessivo riconosciuto
In prededuzione <i>Gestore + advisor + delegato</i>	Debitoria congiunta - Gestore €.1.493,42 (<i>pari al 30% dell'importo residuo</i>) - Advisor €.2.000,00 - Delegato €.6.134,76	€.9.628,18 - pari al 100% del dovuto per advisor e delegato; - pari al 20% del residuo dovuto per il gestore;
Creditore ipotecario di I grado <i>Prisma S.p.A.</i>	Debitoria congiunta	€.30.482,36 pari al 74,45% del dovuto
Privilegiati degradati a chirografi <i>Prisma S.p.A. + Intrum + Agenzia delle Entrate + Comune di Palma Campania</i>	- Prisma S.p.A. €.366,14 (<i>Debitoria congiunta</i>) - Intrum SpA €.1.556,59 (<i>Debitoria congiunta</i>) - Agenzia delle Entrate €.23,94 (<i>Debitoria personale Marigliano</i>) - Comune di Palma Campania €.39,31 (<i>Debitoria congiunta</i>)	€.1.985,98 pari al 3,5% del dovuto
Chirografari <i>ItalCredi + Agenzia delle Entrate</i>	- ItalCredi €.848,12 (<i>Debitoria personale Marigliano</i>) - Agenzia delle Entrate €.15,52 (<i>Debitoria personale Marigliano</i>)	€.863,64 pari al 3,5% del dovuto

Marigliano
 Angela Marigliano

Corrispondenza

Saldo O.C.C. In prededuzione (per fine piano)	• Organismo di composizione della Crisi	€ 3.484,65 Pari al 50% del dovuto residuo
Totale		€ 45.444,81

- Per una maggiore chiarezza della ristrutturazione dei debiti con relativo ammontare delle rate e piano di ammortamento si allega **Documento n. 11**



La percentuale riconosciuta ai creditori appartenenti alla **massa B)** verrà pagata invece tramite finanza terza, per mezzo di un'unica rata di € 3.000,00. Per quanto l'offerta possa sembrare modesta, resta in ogni caso migliore di qualsiasi altra alternativa liquidatoria in quanto, diversamente, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione non otterrebbe nulla stante l'incapienza dell'unico bene liquidabile in possesso del Colurciello e le esigue entrate finanziarie dello stesso.

In merito al garage/deposito indiviso sito nel comune di Sarno al Corso Umberto Primo n. 21 di proprietà del ricorrente Colurciello, si precisa che trattasi di una quota di 1/8 di una piccola rimessa in comproprietà, non prontamente liquidabile e di valore irrisorio. Per tale motivazione si propone di escluderlo dal piano di concordato.

Orbene, alla luce dell'oggettiva situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente Colurciello, considerata la sua comprovata volontà di voler comunque porre rimedio alle attestate pendenze debitorie, si propone, per i debiti in essere, un'offerta complessiva di importo pari ad **€ 3.000,00 (Euro tremila/00)** che verrà versata a favore dei creditori nel termine di 60 giorni dall'omologa, totalmente finanziata tramite il ricorso a finanza terza, rapportata alla capacità reddituale dell'assuntore Casoria Emilio nato ad Avellino il 01.07.1981 (Cod. Fisc.: CSRMLE81L01A509F) – professione impiegato presso la società Besana S.p.A. con stipendio mensile netto pari ad € 2.300,00 (si allega dichiarazione di impegno a pagare – **All. n. 40**; documento di riconoscimento **All. n. 41**; Busta paga **All. n. 42**)

Dom.n.	DESCRIZIONE			CREDITO ORIGINARIO	
		RIPARTO	PERC.		
	Agenzie entrate-Riscossione Pec: cam.procedure.concoursuali.speciali@p ec.agenzlariscossione.gov.it	€ 1.329,33	6,70%	€ 19.840,77	PRIV. REGRED.A CHIROGRAFO
		€ 1.332,90	6,70%	€ 19.893,98	CHIROG.
	INPS di VARESE pec:direzione.provinciale.varese@post acert.inps.gov.it	€ 304,98	6,70%	€ 4.551,99	PRIV. REGRED.A CHIROGRAFO
	AGENZIA ENTRATE-VARESE	€ 31,89	6,70%	€ 476,01	PRIV. REGRED.A CHIROGRAFO
		€ 2.999,10		€ 44.762,75	

Attivo disponibile € 3.000,00
RIPARTO TOTALE PRED. € 2.999,10
Residuo € 0,90

Stefano Julli
Angela Mangano

Casoria Emilio

- *Per una maggiore chiarezza si allega prospetto della massa debitoria B) - Documento n. 10*

Di evidenza che la suddetta proposta di concordato minore, inoltre, consente al "piccolo imprenditore" Colurciello, una volta liberatosi e/o ridotta l'attuale ed opprimente massa debitoria, di continuare ad esercitare la propria attività imprenditoriale, ottenendo anche una riabilitazione sociale e finanziaria attraverso la c.d. esdebitazione, che opera come uno strumento di pulizia definitiva. Di conseguenza potrà usufruire di nuovo dell'accesso al credito bancario che rappresenta per i piccoli imprenditori, in difficoltà economica, una importante opportunità di ripresa e di slancio dell'attività, soprattutto in considerazione dell'età del ricorrente che risulta essere di difficile ricollocazione nel mondo del lavoro e del fatto che nella sua vita professionale ha svolto, esclusivamente, l'attività di coiffeur.

La soluzione sopra prospettata ben si concilia con il processo in atto a livello europeo (vedasi Reg. 848/2015 UE) di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica di salvataggio o della c.d. *seconda chance*. Né va dimenticato poi che la Legge n. 3/2012 è stata introdotta non soltanto su spinte delle istituzioni europee ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di soggetti/consumatori sovraindebitati; infatti tra le finalità della legge sopra richiamata si annovera quello: *"di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato"*. Nel caso *de quo* il sacrificio richiesto ai creditori è pertanto conforme alle finalità della legge sul sovraindebitamento consistente nel permettere ai debitori di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia senza rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali, come la casa adibita ad abitazione per i due figli e la ex moglie.

Il Colurciello, di contro, senza una riabilitazione finanziaria e il conseguente accesso libero al credito non avrebbe altra scelta tra il chiudere l'attività e/o rivolgersi al mercato usuraio, ricadendo, in tal modo, in una spirale senza fine.

I suddetti principi sono stati ripresi anche dal nuovo C.C.I.A. la cui *ratio* consiste proprio nell'offrire una via d'uscita al debitore/imprenditore allo scopo di consentirgli *«nuove opportunità nel mondo del lavoro, nuove chance di ripresa, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura»*.

Riepilogo debitoria MASSA B) sovvenzionata da finanza terza

Classe creditori	Natura della debitoria	Importo complessivo riconosciuto
Privilegiati degradati a chirografi + chirografari (Agenzia)	- Debitoria di natura imprenditoriale di Colurciello	€3.000,00

Egorin Carlo

Colurciello Massimo
Rupele Massimo

delle Entrate e Riscossione di Napoli, Salerno e Varese + Inps Varese)		
Totale		€.3.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL' OFFERTA

Debitoria	Offerta	Modalità di pagamento
MASSA A) Debitoria congiunta + debitoria personale di Marigliano	€.46.444,80,95	Interamente finanziato tramite la finanza di Marigliano Angela - Anticipo TFR (Marigliano): €.9.000,00; - N. 106 rate mensili di €.350,00 cadauna prelevate dallo stipendio di Marigliano; - N. 1 rata mensile di €.344,80 prelevata dallo stipendio di Marigliano
MASSA B) Debitoria personale di Colurciello	€.3.000,00	Interamente finanziato tramite finanza terza - N. 1 rata pagata tramite finanza terza

23) - Alternativa liquidatoria e convenienza della proposta

Come sopra evidenziato i due debitori sono comproprietari di un bene immobile sito in Palma Campania su cui pende un'ipoteca di I grado a favore dell'istituto bancario Prisma S.p.A. s.r.l. e un'ipoteca giudiziale di II grado in favore di Intrum S.p.A.; inoltre le loro entrate mensili vengono interamente assorbite dalle spese di sostentamento dei rispettivi nuclei familiari.

Al di là delle considerazioni sopra esposte circa la violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B., va sottolineato che la banca creditrice ipotecaria procedente Prisma S.p.A. per recuperare l'importo vantato ha iniziato una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato, attualmente pendente presso il Tribunale di Nola recante R.G.Es. n. 152/2016 e assegnata al Giudice dott.ssa Triglione Lorella. In ogni caso, la vendita forzata dell'unico bene di proprietà dei debitori (*quale unica residenza del nucleo familiare di Marigliano*) non sta generando vantaggi apprezzabili, né garantisce al creditore ipotecario un grado di soddisfazione maggiore rispetto a quello che viene offerto con la presente proposta.

Infatti, per l'assegnazione dell'unità immobiliare ipotecata, oggetto di esecuzione, sono stati già espletati 4 tentativi di vendita, andati tutti deserti:

Esperimento vendita	di	Data della vendita	Valore dell'asta	Prezzo base

Esposito Emilio

Angela Marigliano

1° tentativo	16.12.2021	€ 130.000,00	
2° tentativo	15.06.2022		€ 97.500,00
3° tentativo	14.12.2022		€ 73.125,00
4° tentativo	18.04.2023		€ 54.843,75
5° tentativo	29.02.2024		€ 41.200,00

Inoltre a seguito della richiesta inoltrata dalla Dott.ssa Francesca Iacomino, custode giudiziario e professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita dell'immobile esecutato, il Giudice dell'esecuzione ha autorizzato un ulteriore tentativo di vendita al prezzo base ulteriormente ribassato di un quarto ovvero pari ad € 41.200,00, con prezzo minimo fissato ad € 30.900,00 (ALL. n. 39). La stessa delegata alla vendita ha anche precisato che i costi della procedura ad oggi ammontano a circa € 18.000,00 (costi previsti per i compensi del professionista incaricato alla vendita, del custode giudiziario, del CTU nominato dal giudice dell'esecuzione, del notaio, del perito, della pubblicità, delle spese legali etc.).

Tanto precisato, appare opportuno analizzare il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria del compendio immobiliare dei ricorrenti al fine di individuare la soluzione che assicuri il maggior grado di soddisfazione al ceto creditorio. Premesso che il comma 2 dell'art. 75 C.C.I.I. sancisce che "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi", si procede a formulare la seguente proposta di concordato minore:

- Nel caso che ci si occupa, il parametro di partenza da prendere in considerazione non è il valore attuale di mercato del bene immobile ipotecato, stimato tramite perizia tecnica effettuata dall'esperto nominato dal Tribunale di Nola, ma il valore stabilito per la prossima base d'asta (V tentativo) che, nel caso specifico, prevede un'offerta minima pari ad € 30.900,00 (ALL. n. 36). Orbene, nell'ipotesi in cui si verifichi l'assegnazione dell'immobile già al prossimo quinto tentativo d'asta, al probabile ricavato (di € 30.900,00), dovranno essere detratte le spese di procedura (pari ad almeno € 18.000,00, così come evidenziato dallo stesso delegato).

Appare evidente, pertanto, che la banca Prisma S.p.A. otterrebbe un importo inferiore (pari a circa € 12.900) rispetto a quanto offerto con la presente proposta di concordato minore pari ad € 30.848,50

Maria De Santis
 Angela Marippos

Così è stato

(di cui €.30.482,36 riconosciuto come creditore privilegiato ed €.366,14 come creditore degradato a chirografo) equivalente al 75,34% dell'effettivo dovuto.

Inoltre, si precisa che in caso di vendita dell'immobile ipotecato tramite la procedura esecutiva immobiliare, l'intero ricavato, verosimilmente, andrebbe a soddisfare il solo creditore procedente ipotecario di I° grado mentre tutti gli altri creditori (considerata l'incapienza del bene) non otterrebbero nulla.

Orbene, per accertare ancora più dettagliatamente i vantaggi derivanti a tutti i creditori dalla proposta summenzionata, si esaminano, di seguito, le alternative liquidatorie prospettabili per le 3 categorie di creditori muniti di ipoteca e privilegio:

[REDACTED]

L'alternativa alla proposta formulata è rappresentata, per il creditore ipotecario procedente, Prisma S.p.A., dalla possibilità di presentare istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 27, comma 2, e dell'art. 268 del C.C.I.I. In tal caso, avremmo un ulteriore aumento dei costi del procedimento esecutivo già in corso in quanto, a quelli già sopra menzionati, si andrebbero ad aggiungere quelli previsti per il compenso per la nomina della figura del liquidatore (che, presuntivamente calcolato, applicando i medi del D.M. 202/2014, con una riduzione massima del 40%, è quantificabile in circa € 5.800,00), oltre alle spese derivanti dalla messa in vendita del bene. I suddetti costi andrebbero a diminuire ulteriormente il ricavato netto per il creditore ipotecario procedente rendendo, di fatto, la proposta formulata con il concordato di gran lunga migliore rispetto al valore di realizzo dalla vendita dell'immobile posto a garanzia.

[REDACTED]

In tale categoria rientrano il Comune di Palma Campania per un credito di €1.123,00 e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione per un credito di €.684,00 entrambi muniti di privilegio generale mobiliare ma degradati a chirografi in quanto godono del solo privilegio generale mobiliare sussidiario.

Ai suddetti creditori viene riconosciuta una percentuale pari al 3,5% del dovuto, in virtù dell'incapienza dell'immobile ipotecato.

L'alternativa a quanto proposto è rappresentata dall'apertura di una procedura liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.I. nei confronti della Marigliano. In tal caso si verificherebbe una trattenuta parziale del reddito futuro della Marigliano (detratte le spese necessarie al sostentamento familiare) per un periodo temporale pari a tre anni, così come previsto dall'art. 282 C.C.I.I. Presumibilmente la somma trattenuta dovrebbe corrispondere alla cifra prevista mensilmente nel concordato (pari ad €.350,00) che moltiplicata 36 mesi porterebbe ad un accumulo complessivo di €.12.600,00. Su quest'ultimo importo troverebbero soddisfazione prima i creditori prededucibili e poi i creditori privilegiati oltre a destinare

Stefano
Stefano
Angelo Marigliano

Esoria Cuiro

parte del ricavato alla copertura dei costi previsti per il compenso per la nomina della figura del liquidatore (quantificati in €.5.800,00) e per la vendita del bene.

Alla luce di quanto esposto appare evidente che da una procedura di liquidazione controllata i creditori privilegiati non otterrebbero nulla essendo i costi di prededuzione (pari ad €.13.622,59) superiori all'attivo trattenuto nei 3 anni, mentre con la proposta presentata ricaverebbero una soddisfazione migliore, pari al 3,5% del dovuto.

[REDACTED]
In tale categoria rientrano l'Agenzia delle Entrate e Riscossione per un credito di €.19.840,77, l'Agenzia delle Entrate di Varese per un credito di €.476,01 e l'INPS per un credito di €4.551,49, tutti muniti di privilegio generale ma degradati a chirografi in quanto godono del solo privilegio generale mobiliare sussidiario.

Anche ai suddetti creditori viene riconosciuta una percentuale pari al 3,5% del dovuto, simile a quella riconosciuta ai creditori originariamente chirografari, in virtù dell'incapienza dell'immobile ipotecato, di cui Colurciello risulta comproprietario, e dello scarso valore e della improbabile ed dell'anti-economica liquidazione della quota pari ad 1/8 del deposito tenuto, dallo stesso, in proprietà a Sarno.

L'alternativa a quanto proposto è rappresentata, anche in questo caso, dall'apertura di una liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.I. nei confronti del Colurciello che però non porterebbe ad alcun ricavo stante il reddito percepito, insufficiente a soddisfare finanche le esigenze di sostentamento.

[REDACTED]
Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, appare di solare evidenza che la proposta di concordato minore *ut supra* formulata è rispettosa del dato normativo nella misura in cui mette a disposizione per i creditori muniti di privilegio, non soddisfatti integralmente, una percentuale di soddisfazione superiore a quella realizzabile in caso di alternativa liquidatoria. Inoltre la proposta garantisce il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e l'importo di rate sostenibili assicurando in tal modo stabilità e certezza del pagamento e permettendo, al contempo, ai rispettivi nuclei familiari dei due sovraindebitati un dignitoso tenore di vita e, per il Colurciello, anche la continuità aziendale.

24) - Istanza di sospensione delle procedure esecutive

Con la presente proposta di concordato minore, si chiede, ai sensi del all'art. 70, comma 4, C.C.I.I, la sospensione, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, del procedimento di esecuzione immobiliare avente RGE n. 152/2016 pendente innanzi al Tribunale di Nola -Giudice Dott.ssa Triglione Lorella - promosso dall'istituto bancario Prisma S.p.A., al fine di non pregiudicare la fattibilità del presente concordato minore, stante **l'avviso di vendita fissato per il prossimo 29.02.2024**

~~*~*~*~*

Tutto ciò premesso, i ricorrenti Marigliano Angela e Colurciello Giuseppe, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, coadiuvati dal Gestore della crisi - avv. Angela Ambrosio - nominata dall'O.C.C. di Nola, la quale ha redatto la "relazione particolareggiata" con annessi allegati (**Documento n. 12**) attestante la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del presente "**CONCORDATO MINORE – PROCEDURA FAMILIARE**"

chiedono

all'Ill.mo Tribunale adito per il tramite dell'O.C.C. dell'ODCEC di Nola, Gestore della Crisi, avv. Angela Ambrosio:

- ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, dichiarati l'apertura della procedura di "**CONCORDATO MINORE – PROCEDURA FAMILIARE**" con decreto non soggetto a reclamo, disponendo la comunicazione a cura dello stesso O.C.C. a tutti i creditori della presente proposta e del decreto, ai sensi dell'art. 78, comma 1, d.lgs. 14/2019;
- che visto che l'art. 78, comma 2, lettera a) del d.lgs. 14/2019 disponga la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale di Nola;
- che visto l'art. 78, comma 2, d.lgs. 14/2019 assegni ai creditori un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale devono far pervenire all' O.C.C. a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo nr. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- che visto l'art. 78, comma 2, lettera d) del C.C.I.I., disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Pertanto

CHIEDE

- **la SOSPENSIONE ai sensi dell'art. 78, II comma, lettera d) del C.C.I.I., del procedimento di esecuzione immobiliare avente RGE n. 152/2016 pendente innanzi al Tribunale di Nola -Giudice Dott. Triglione Lorella-** promosso dall'istituto bancario PRISMA S.p.A.- **con avviso di vendita fissato per il prossimo, imminente 29.febrato.2024**, in quanto la prosecuzione della predetta procedura e la possibile vendita dell'immobile in comproprietà dei ricorrenti, pregiudicherebbe la fattibilità della proposta di concordato minore;
- **la SOSPENSIONE delle trattenute mensili di €.233,00 sulla busta paga della ricorrente Marigliano Angela** previste dal **contratto di cessione del quinto dello stipendio** stipulato in data **21.12.2021** con l'istituto finanziario ItalCredi S.p.A.

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancata sussistenza dei requisiti richiesti per la procedura di concordato minore ex art. 74, comma 1 del C.C.I.I., si chiede sin d'ora di essere ammessi alla procedura del "Piano di ristrutturazione dei debiti – Procedura familiare" ex art. 67 e ss del C.C.I.I. e ss., con tutte le conseguenze di legge previste dalla normativa di competenza, con esclusione dei debiti di natura imprenditoriale del ricorrente Colurciello e con la richiesta delle medesime misure protettive sono esposte.

Si depositano, unitamente alla presente proposta, i seguenti **allegati di riferimento**:

All. n. 1) Procura alle liti; All. n. 2) Istanza di nomina del Gestore della crisi; All. n. 3) Provvedimento di nomina del Gestore della Crisi da parte dell'O.C.C. di Nola; All. n. 4) Auto dichiarazione di mancato ricorso a procedure di sovraindebitamento ed a procedure concorsuali; All. n. 5) Visura ipotecaria e ipocatastale; All. n. 6) Certificazione attestante le procedure esecutive immobiliari e mobiliari pendenti; All. n. 7) Certificato di carichi pendenti e Casellario Giudiziario; All. n. 8) Visura Protesti/Crif/ Centrale Rischi Banca d'Italia; All. n. 9) Omologa di separazione del Tribunale di Nola; All. n. 10) Dichiarazione dei redditi 2022; All. n.11) Certificazione Unica 2020 e 2021 di Colurciello; All. n. 12) Scheda anagrafica Agenzia delle Entrate di Colurciello; All. n. 13) Estratto conto Banco Posta di Colurciello; All. n. 14) Visura ACI Colurciello; All. n. 15) Certificato di stato di famiglia e di residenza di Colurciello; All. n. 16) Report Istat sulla soglia di povertà; All. n. 17) Contratto di lavoro di Marigliano; All. n. 18) Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di Marigliano; All. n. 19) Estratto conto Banco Posta di Marigliano; All. n. 20) Attestazione del TFR di Marigliano; All. n. 21) Visura ACI Margliano; All. n. 22) Contratto di cessione del quinto Italcredì S.p.A.; All. n. 23) Certificato di stato di famiglia e di residenza di Marigliano; All. n. 24) Contratto di Lavoro di Colurciello Luisana; All. n. 25) Attestazione di iscrizione all'università di Colurciello Raffaele; All. n. 26) Report Ista su spese e consumi delle famiglie; All. n. 27) Contratto di mutuo Unicredit (oggi Prisma SPV srl; All. n. 28) Documentazione attestante la pendenza della Proc. Esec. n. 152/2016 Trib. di Nola; All. n. 29) Precisazione del credito del delegato e custode giudiziario; All. n. 30) Contratto prestito personale Ubi Banca; All. n. 31) Estratto Sogert – Comune di Palma Campania; All. n. 32) Estratto INPS di Marigliano; All. n. 33) Visura camerale The king of barbiers e apertura IVA; All. n. 34) Contratto di locazione abitazione Cunardo; All. n. 35) Contratto di fitto locale The King of barbiers; All. n. 36) Busta paga di luglio 2007 di Marigliano Angela; All. n. 37) Busta paga del 2011 di Marigliano, All. n. 38) Provvedimento del Trib. di Nola relativo alla proc. esec. n. 152/2016; All. n. 39) Provvedimento del Giudice dell'esecuzione; All. n. 40) Dichiarazione di impegno a pagare dell'assuntore; All. n. 41) Documento di riconoscimento dell'assuntore; All. n. 42) Busta paga dell'assuntore.


Documento n. 1: Elenco cartelle dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, dell'Agenzia delle Entrate dir. Varese e dell'INPS di Varese relativo a Colurciello; **Documento n. 2:** Elenco dei creditori di Colurciello; **Documento n. 3:** Elenco delle spese necessarie al sostentamento di Colurciello; **Documento n. 4:** Elenco cartelle dell'Agenzia delle Entrate e riscossione relativo a Marigliano; **Documento n. 5:** Elenco dei creditori di Marigliano; **Documento n. 6:** Elenco delle spese necessarie al sostentamento di Marigliano; **Documento n. 7:** Elenco dei creditori congiunti di Colurciello e di Marigliano; **Documento n. 8:** Riepilogo delle masse debitorie; **Documento n. 9:** Piano di pagamento dei debiti congiunti e dei debiti personali di Marigliano Angela; **Documento n. 10:** Piano di riparto; **Documento n. 11:** Piano di ammortamento delle rate e riepilogo massa debitoria A); **Documento n. 12:** Prospetto massa debitoria B).

Palma Campania (NA) li 03.01.2024


Giuseppe Colurciello



Angela Marigliano



Emilio Casoria



Avv. Filippo Luciano Carrella

Firmato
digitalmente da

FILIPPO LUCIANO CARRELLA

CN = FILIPPO
LUCIANO CARRELLA
C = IT



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

procedura di concordato minore n. r.g. 200-1/2023

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE
EX ART. 78 CCI

Il giudice designato, dott. Gennaro BEATRICE,

VISTO il ricorso depositato da COLURCIELLO Giuseppe, nato a Sarno (SA) il 21.04.1972, CF CLRGPP72D21I438L, residente in Cunardo (VA), alla via Sabotino, n. 2, e MARIGLIANO Angela, nata a Torre del Greco (NA) l'8/06/1973 CF MRGNGL73H48L259J, residente in Palma Campania (NA) alla via Sediari n. 64, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Luciano Carrella, con l'ausilio dell'OCC avv. Angela Ambrosio;

ESAMINATA la documentazione allegata, tra cui la relazione particolareggiata a firma dell'OCC;

LETTE le integrazioni depositate il 4/01/2024, tra cui la nuova versione del ricorso, in ottemperanza al decreto del 24.11.2023;

RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente MARIGLIANO Angela risiede in Palma Campania (NA) e non risulta che l'altro debitore abbia per primo adito altro giudice (art. 66, co. 4 c.c.i.i.);

RILEVATO che gli istanti sono ex coniugi (la separazione consensuale è stata omologata con decreto del 15.03.2013);

RITENUTO che gli istanti sono legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto il sovraindebitamento ha in larga parte origine comune (art. 66 comma I c.c.i.i.);

RITENUTO che COLURCIELLO Giuseppe non è qualificabile come consumatore, svolgendo egli attività di impresa, di talchè correttamente al progetto unitario familiare sono state applicate le disposizioni sul concordato minore di cui alla sezione III del capo II;

RILEVATO, altresì, che gli odierni ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

RILEVATO che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

RILEVATO che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione degli OCC, con gli elementi di cui all'art. 76, co. 2;

RITENUTO che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 162.797,07 (escluse le spese della presente procedura), di cui 92.674,99 quali debiti comuni, dispongono di un patrimonio prontamente liquidabile del valore complessivo di € 41.200,00 (dato del prossimo tentativo di vendita dell'immobile in comproprietà degli istanti nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 152/2016 del Tribunale di Nola);

RITENUTO che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

RILEVATO che l'o.c.c., nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

RILEVATO che l'o.c.c. ha espresso giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione della signora Marigliano, mentre, con riguardo alla documentazione del sig. Colurciello, ha espresso giudizio positivo, fatta eccezione per un debito nei confronti di IFIS NPL Investing Spa di € 13.153,00, che risulta dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia ma del quale non si ha nessun'altra informazione (il debitore nulla ricorda in proposito ma non esclude che esso sussista; non hanno ricevuto risposta le due pec inviate al presunto creditore dall'OCC), con conseguente esclusione dal piano di concordato;

RILEVATO che l'o.c.c. ha chiaramente indicato i costi della procedura;

RILEVATO, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- suddivisione dei debiti in due masse: massa a), comprensiva dei debiti di Marigliano e dei debiti congiunti; massa b), comprensiva dei debiti del solo Colurciello;
- attivo destinabile al pagamento dei debiti di cui alla massa a): € 46.444,00, derivante in parte dall'anticipo del TFR della sig.ra Marigliano (euro 9.000,00) e in parte dal reddito da lavoro della ricorrente, detratto quanto necessario al sostentamento mensile;

- suddivisione dei creditori della massa a) in nn. 4 classi: 1. Creditori prededucibili (classe in cui sono stati inseriti i crediti dell'OCC, dell'avvocato che ha assistito i ricorrenti nella predisposizione della proposta e del custode e delegato alla vendita nella procedura esecutiva in corso – creditori comuni-); 2. creditore ipotecario di primo grado (classe in cui è stato inserito il creditore ipotecario di primo grado sull'immobile in proprietà tra i coniugi PRISMA SPV –creditore comune-); 3. creditori degradati a chirografo (PRISMA SPV per la parte di credito non soddisfatta per l'incapienza del bene dato in garanzia –creditore comune -, INTRUM, creditore ipotecario di secondo grado – creditore comune-, Comune di Palma Campania –creditore comune-, Agenzia delle Entrate Riscossione per il credito di natura privilegiata – creditore della sola Marigliano-); 4. creditori originariamente chirografari (Italcredi spa, Agenzia delle Entrate Riscossione per il credito di natura chirografaria, entrambi creditori della sola Marigliano);
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento per le differenti classi di creditori della massa a: 1. Prededuzione: 100% del credito complessivo; 2. Creditore ipotecario di primo grado PRISMA SPV: 74,45% del credito complessivo maturato, con soddisfacimento non integrale, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione (art. 75 co. 2 c.c.i.i.); 3. creditori degradati a chirografo: 3,5% del credito da ciascuno di essi vantato; 4. creditori chirografari “per natura”: 3,5% del credito da ciascuno di essi vantato;
- attivo destinabile al pagamento dei debiti di cui alla massa b): € 3.000,00 *una tantum* derivante da finanza esterna con cui si prevede di pagare il 6,70 per cento del credito di ciascuno dei creditori del solo sig. Colurciello, che vengono tutti considerati chirografari, stante l'incapienza dell'immobile ipotecato e l'assoluta incapienza del patrimonio del Colurciello;

RITENUTA l'ammissibilità della domanda;

LETTI gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore di Colurciello Giuseppe e Marigliano Angela;

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la

dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCII, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In particolare, sospende il procedimento di esecuzione immobiliare recante RGE n. 152/2016 del Tribunale di Nola;

NON SOSPENDE

allo stato le trattenute sullo stipendio, in quanto tali trattenute allo stato non sono idonee a pregiudicare la fattibilità del piano, fermo restando che in caso di omologazione esse saranno sospese per consentire al debitore di adempiere al piano;

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

DISPONE

- che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;

- che il presente decreto sia pubblicato nel Registro delle imprese a cura dell'OCC.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore dei ricorrenti e all'OCC.

Nola, 13 gennaio 2024

Il giudice

dott. Gennaro BEATRICE